

Tribunale di Palermo
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Decreto di rinvio a giudizio

Il Giudice, dott. Piergiorgio Morosini,
pronunciando all'esito dell'udienza preliminare del 7 marzo 2013 nei confronti di:

1. **Bagarella Leoluca Biagio**, nato a Corleone (PA) il 03.02.1942, in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno difeso di fiducia dall'**Avv. Fabiana Gubitoso**, del foro di L'Aquila, e dall'**Avv. Domenico Salvo**, del foro di Locri
2. **Brusca Giovanni**, nato a San Giuseppe Jato (PA) il 20.02.1957, in atto detenuto per altro, difeso di fiducia dall'**Avv. Alessandra De Paola**, del foro di Roma e dall'**Avv. Manfredo Fiormenti**, del foro di Latina
3. **Ciancimino Massimo**, nato a Palermo il 16.02.1963, libero difeso di fiducia dall'**Avv. Francesca Russo** e dall'**Avv. Roberto D'Agostino**, entrambi del foro di Palermo
4. **Cinà Antonino**, nato a Palermo il 28.04.1945, in atto detenuto per altro presso la Casa di Reclusione di Parma difeso di fiducia dall'**Avv. Giovanni Di Benedetto**, del foro di Palermo
5. **De Donno Giuseppe**, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, libero contumace, difeso di fiducia dall'**Avv. Giuseppe Saccone**, del foro di Avellino
6. **Dell'Utri Marcello** nato a Palermo l'11.09.1941, libero-contumace, difeso di fiducia dall'**Avv. Giuseppe Di Peri**, del foro di Palermo e dall'**Avv. Pietro Federico**, del foro di Roma
7. **Mancino Nicola** nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931, libero, difeso di fiducia dall'**Avv. Umberto Del Basso De Caro**, del foro di Benevento e dall'**Avv. Massimo Krogh**, del foro di Napoli

8. **Mori Mario** nato a Postumia (Slovenia) il 16.05.1939, libero-contumace, difeso di fiducia dall'Avv. **Basilio Milio**, del foro di Palermo e dall'Avv. **Enzo Musco** del foro di Roma
9. **Riina Salvatore** nato a Corleone (PA) il 16.11.1930 in atto detenuto per altro presso la Casa di Reclusione di Milano Opera difeso di fiducia dall'Avv. **Luca Cianferoni**, del foro di Roma e dall'Avv. **Giovanni Anania**, del foro di Palermo
10. **Subranni Antonio** nato a Termoli (CB) il 28.08.1932, libero-contumace, difeso di fiducia dall'Avv. **Basilio Milio**, del foro di Palermo

IMPUTATI

Come da allegata richiesta di rinvio a giudizio, che deve ritenersi facente parte integrale del presente decreto;

individuare le parti civili costituite in udienza preliminare:

De Gennaro Giovanni, Difeso dall'Avv. Franco Coppi, del foro di Roma e dall'Avv. Francesco Bertorotta, del foro di Palermo;

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, difeso dall'Avv. Giuseppe Dall'Aira e Avv. Fabio Caserta, avvocati dello Stato,

Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre, in persona del presidente pro tempore Lo Monaco Vito Lucio, difeso dall'Avv. Ettore Barcellona, del foro di Palermo,

Partito della Rifondazione Comunista, in persona del Segretario Nazionale Ferrero Paolo e del tesoriere Nazionale e leg. Rappresentante Caporusso Domenico, difeso dall'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca, del foro di Palermo,

Associazione Le Agende Rosse in persona del legale rappresentante Ing. Salvatore Borsellino,

difeso dall'Avv. Fabio Repici, del foro di Messina,

Il Sindacato Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, in persona del leg. rapp.te Fabio Maccari, difeso dall'Avv. Giorgio Carta;

Il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Avv. Leoluca Orlando, difeso dall'Avv. Giovanni Airò Farulla, del foro di Palermo

La Presidenza della Regione Siciliana in persona del presidente pro tempore On. Rosario Crocetta, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Avv. Fabio Caserta;

Ass.ne Nazionale Familiari Vittime di Mafia, in persona del presidente e leg. Rapp.te Sonia Debora Alfano, rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabio Repici;

Ass.Ne Cittadinanza Per La Magistratura in persona del legale rappresentante Guido Noto La Diega, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gaetano Fabio Lanfranca;

ritenuto che non sussistono i presupposti perché sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere;

ritenuto che il copioso materiale probatorio a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pubblici ministeri (circa novanta faldoni per un numero di pagine in atti che supera abbondantemente le 300.000) e quello acquisito nel corso della udienza preliminare non è pervenuto al Giudice ordinato per indice dei temi principali del processo o per singole posizioni processuali, ossia in maniera tale da rendere intellegibili eventuali richiami *per relationem* in sede di decreto che dispone il giudizio;

ritenuto, d'altronde, che la memoria scritta del pubblico ministero depositata nel corso della udienza preliminare in data 5 novembre 2012 non affronta neppure il tema della fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio sui diversi punti della piattaforma accusatoria e sulle differenti posizioni processuali, limitandosi a generiche affermazioni sulle finalità e sugli approdi della inchiesta relativa al presente procedimento, nonché ad alcune annotazioni sulle questioni di competenza territoriale e per materia;

rilevato che sulla base dell'art. 429 c.p.p. comma 1 lett.d) il giudice, con il decreto che dispone il giudizio, è tenuto alla "indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono"; fonti destinate al vaglio dibattimentale sulla ricostruzione dei passaggi fattuali su cui si articola l'impianto accusatorio e sulla attendibilità delle stesse anche attraverso il metodo del contraddittorio tra le parti;

che tale onere, nel caso di specie, a parere del Giudice, non può dirsi assolto da un generico rinvio alle scarse indicazioni della richiesta di rinvio a giudizio, anche alla luce dei temi complessi sottesi alle imputazioni, peraltro sviluppati in modo approfondito da tutte le parti in sede di discussione ex art 421 c.p.p. a partire dalla pubblica accusa;

che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v.Cass.16 giugno 1992, Geromin), la disposizione dell'art. 429, comma primo, cod. proc. pen., sul decreto che dispone il giudizio allorché indica alla lettera d), tra i requisiti del relativo decreto, l'indicazione sommaria delle fonti di prova e "dei fatti cui esse si riferiscono", ha riguardo con questa ultima locuzione - che va posta in correlazione con il requisito della precedente lettera c) (enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti), - all'ipotesi in cui i fatti enunciati nel capo di imputazione siano più di uno;

che, in effetti, nel caso di specie, la fisiologica genericità della indicazione sul punto delle fonti di prova della richiesta di rinvio a giudizio a fronte della oggettiva complessità

dei temi di prova proposti dal capo A) della rubrica (che si connota per una pluralità di condotte di cui all'art.338 c.p., tutte aggravate dalle circostanze di cui all'art.339 c.p. e all'art 7 del DL 152/1991 e realizzate in tempi diversi da una pluralità di soggetti) renderebbe meramente apparente una indicazione ex art 429 comma 1 lett.d) c.p.p. basata sul semplice richiamo al tenore delle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio e a tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero;

che, peraltro, non tutti gli atti contenuti in detto fascicolo, per ciò solo, sono utilizzabili in questa fase del giudizio, in virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla "inutilizzabilità patologica" degli atti processuali (a partire dalla sentenza delle SS.UU Cass. 16 giugno 2000, ricorrente Tammaro);

che il giudice è chiamato, quindi, a filtrare il materiale utilizzabile ai fini della decisione, escludendo documenti incomprensibili in alcune parti, prove formatesi in violazione di prescrizione nell'assunzione o in presenza di divieti di assunzione;

che, in ogni caso, deve essere fatta una selezione del materiale a disposizione del giudice in sede di udienza preliminare per le determinazioni che quest'ultimo è chiamato ad assumere nel momento di definizione della fase, vista la mole imponente dell'incartamento che riguarda anche fonti non pertinenti rispetto al tema processuale;

che, tenuto conto della copiosità del materiale processuale esaminato, della complessità dei temi cruciali della contesa e della esigenza di indicare le specifiche fonti di prova alla base del rinvio a giudizio dei singoli imputati con riferimento ai fatti a loro rispettivamente ascritti, il Giudice è tenuto ad evidenziare in modo comprensibile gli elementi dai quali consegue "l'idoneità a sostenere l'accusa in giudizio";

che, dal punto di vista del metodo espositivo, l'esposizione non intende programmaticamente esplicitare giudizi di attendibilità, coerenza, logicità e collegamento sulle fonti, ne argomentare sull'inquadramento giuridico delle condotte, assolvendo all'onere previsto dall'art 429 comma 1 lett. d) c.p.p. sulle questioni principali nel modo che segue.

CAPO A) DELLA RUBRICA.

Il capo A) della richiesta di rinvio a giudizio indica l'esistenza, a partire dal 1992, di un articolato piano di attentati ordito dai vertici di Cosa Nostra per "ricattare lo Stato" e costringerlo a ridimensionare l'azione di repressione e contrasto alle organizzazioni mafiose, la cui realizzazione avrebbe avuto inizio con l'omicidio dell'eurodeputato Salvatore Lima per poi proseguire con la progettazione di omicidi e l'esecuzione di stragi.

Secondo l'accusa, il proposito criminoso dei vertici della menzionata organizzazione mafiosa si sarebbe rafforzato in ragione della condotta tenuta da alcuni esponenti delle istituzioni preposte alla difesa della sicurezza interna e alla applicazione di misure repressive delle azioni criminali.

Più precisamente, sulla base della tesi esplicitata dal pubblico ministero, in alternativa ad una fisiologica repressione del crimine mafioso senza mediazione alcuna da parte degli organi pubblici competenti (forze dell'ordine, polizia giudiziaria, magistratura), alcuni pubblici ufficiali e alcuni esponenti politici di primo piano avrebbero attivato "canali di dialogo" con esponenti della associazione denominata Cosa Nostra, manifestatisi trasversalmente e in forme diverse nel circuito istituzionale a partire dall'estate del 1992. Il "dialogo" avrebbe avuto ad oggetto la disponibilità a trattare sulla concessione di benefici penitenziari e sull'intervento penale in cambio della cessazione degli attentati.

In altri termini gli atti di minaccia indicati nella richiesta di rinvio a giudizio, suscettibili di integrare l'ipotesi di reato cui all'art.338 c.p., e materialmente attribuiti ai capi della organizzazione mafiosa, andrebbero connessi alle condotte di alcuni pubblici ufficiali ed esponenti politici che, agendo con abuso di potere e in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, hanno finito per rafforzare il proposito criminoso dei primi sempre pronti a rinnovare le minacce per ottenere quanto preteso, così integrando una ipotesi di concorso morale .

Tale piattaforma accusatoria si articola su alcuni specifici punti, in relazione ai quali ci si accinge ad indicare gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio:

- a) l'esistenza di un piano destabilizzante di "ricatto allo Stato" ideato dalla organizzazione denominata Cosa Nostra e portato ad estrinsecarsi in una serie di gravi attentati, per indurre le istituzioni a concessioni sul piano del trattamento penitenziario (art.41 bis OP) e al ridimensionamento della azione repressiva antimafia (legislazione sui collaboratori di giustizia, sulla aggressione ai patrimoni mafiosi, sulle misure cautelari in materia di associazioni di stampo mafioso);
- b) la realizzazione del suddetto piano che inizia con l'omicidio dell'eurodeputato Salvatore Lima e successivamente prosegue con le stragi del 1992 e del 1993 e il fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma del 1994;
- c) la percezione della minaccia mafiosa da parte degli organi dello Stato preposti alla prevenzione e alla repressione del crimine mafioso, a partire dall'omicidio dell'onorevole Salvatore Lima;
- d) la conseguente sussistenza di condotte poste in essere da pubblici ufficiali ed esponenti politici di primo piano che, in violazione dei doveri inerenti la

pubblica funzione svolta, instaurano un “dialogo” non autorizzato dalle leggi dello Stato, anche attraverso alcuni intermediari, finalizzato alla concessione di benefici per l’organizzazione in cambio della interruzione della strategia criminosa, così ingenerando negli associati mafiosi la convinzione che gli attentati eclatanti pagano.

I. Sulla elaborazione della strategia stragista di Cosa Nostra a cavallo tra il 1991 e il 1992. Sugli obiettivi e sui collegamenti con “altri ambienti” anche in vista di nuovi equilibri politico-istituzionali con progetti di tipo eversivo-separatista.

Numerose fonti di prova si soffermano sul tema centrale del presente processo inerente al “ricatto allo Stato” ordito da Cosa Nostra.

Sono, principalmente, fonti ricavabili da sentenze divenute irrevocabili quali quelle della Corte di Assise di Firenze, della Corte di Assise di Palermo e della Corte di Assise di Caltanissetta, rispettivamente nei procedimenti per le stragi del 1993 avviate con l’attentato a via dei Georgofili a Firenze, l’omicidio dell’eurodeputato Salvatore Lima e le stragi di Capaci e via D’Amelio.

A tali sentenze, si devono aggiungere gli atti del procedimento penale denominato “sistemi criminali” (faldoni dal numero 63 al numero 79 del fascicolo processuale), i cui pilastri sono rappresentati dalle fonti compendiate in due relazioni della DIA, datate rispettivamente 4 marzo 1994 e 31 gennaio 1998 (acquisite nell’ambito della udienza preliminare) e dai relativi allegati. Tali fonti si soffermano sui metodi operativi di Cosa Nostra nei momenti di crisi politico-istituzionale, sulle alleanze con altre consorterie, sulle caratteristiche e sulla storia criminale degli “interlocutori privilegiati” della associazione mafiosa.

Inoltre devono essere ricordate le fonti di natura documentale e del fonti di natura dichiarativa sulla strategia stragista di Cosa Nostra, rappresentate dai contributi conoscitivi dei collaboratori di giustizia, degli imputati di reato connesso o collegato e dei testimoni, raccolte in sede di indagine preliminare nel presente procedimento, che dovranno essere sottoposte alle ulteriori verifiche dibattimentali nel contraddittorio con le parti di questo processo e in raffronto con indicazioni di segno diverso.

Gli atti sopra menzionati riguardano i metodi e le strategie con cui l’ala corleonese di Cosa Nostra, capeggiata da Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, interpreta l’esigenza di impunità e di mantenimento del proprio potere criminale in un momento di forte fibrillazione politico-istituzionale per l’Italia, ossia a partire dal periodo a cavallo tra il 1991 e il 1992 sino al 1994.

In questa prospettiva, vanno evidenziate le deposizioni in atti dei collaboratori di giustizia Brusca Giovanni, Giuffrè Antonino, Messina Leonardo, Vara Ciro, Siino Angelo. Costoro riferiscono in ordine alla “fisiologica” importanza per Cosa Nostra della costruzione di nuove alleanze con esponenti del mondo politico e del mondo economico finanziario in quel frangente storico (1991-1992). Alleanze finalizzate, per quel che ci occupa, ad ottenere trattamenti di favore sul piano della giustizia penale e del trattamento penitenziario così come nuove *chances* di allargamento del giro di affari per le imprese di riferimento attraverso collegamenti con il sistema bancario e diverse modalità di inserimento nei mercati legali.

Con riguardo al periodo a cavallo tra il 1991 e il 1992, le relative dichiarazioni muovono dalle “aspettative mafiose” attorno al primo maxi-processo a Cosa Nostra e, poi, alle conseguenze provocate dalla sentenza della Corte di Cassazione del 31 gennaio 1992. Una pronuncia, quest’ultima, che l’organizzazione mafiosa alla fine interpreta come una sorta di “occasione” per aprire una “nuova stagione” di atti di violenza che avrebbe l’obiettivo non solo di “chiudere i conti” con una serie di soggetti ritenuti responsabili della *debacle* giudiziaria della associazione ma anche di incidere sul quadro politico italiano (Brusca Giovanni, Giuffrè Antonino, Messina Leonardo). Muoverebbe da quell’evento giudiziario l’*escalation* criminosa degli anni 1992-1993 su cui offrono elementi di valutazione, oltre le sentenze delle Corti di assise sopra citate, anche le note della DIA del 4 marzo 1994 e del 31 gennaio 1998.

Secondo le fonti sopra citate, detta *escalation* inizia con l’omicidio dell’onorevole Salvatore Lima (12 marzo 1992) e poi continua con la strage di Capaci (23 maggio 1992), quella di via D’Amelio (19 luglio 1992), l’omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), l’esplosione della autobomba a Roma in via Fauro destinata a colpire il conduttore televisivo Maurizio Costanzo (14 maggio 1993), la strage di via dei Georgofili (27 maggio 1993), le autobombe di via Palestro a Milano, nonché di piazza San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro a Roma (27 luglio 1993). E per avere un quadro globale della strategia corleonese va ricordato, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che erano stati progettati e che poi non furono portati ad esecuzione altri attentati ai danni di: Claudio Martelli, allora Ministro della Giustizia; degli onorevoli Calogero Mannino, Carlo Vizzini e Claudio Fava; dei funzionari di polizia Arnaldo La Barbera e Calogero Germanà (che riuscì a sfuggire ad un agguato a Mazara del Vallo il 14 settembre 1992), del magistrato Piero Grasso. Inoltre nell’ultima parte del 1993, era stata ideata una strage di notevoli proporzioni che avrebbe dovuto consumarsi a Roma in una domenica di campionato, attraverso l’esplosione di alcuni pullman dei carabinieri in servizio allo stadio Olimpico

Sull'ipotesi secondo cui Cosa Nostra, sin dal 1991, decide di puntare su una complessa strategia di condizionamento delle istituzioni attraverso l'uso della violenza, vanno indicate fonti di natura dichiarativa (int.ri dei collaboratori di giustizia provenienti dalle fila di Cosa Nostra: Messina Leonardo, Cancemi Salvatore, Siino Angelo Cannella Tullio, Pennino Gioacchino, Avola Maurizio, Pulvirenti Giuseppe, Malvagna Filippo, Galliano Antonio; int.ri dei collaboratori di giustizia provenienti dalle fila dell' 'ndrangheta: Nucera Pasquale, Barreca Filippo; dichiarazioni di Ciolini Mario, già esponente della destra eversiva) e documentale (cfr. allegati alle informative del 4 marzo 1994 e 31 gennaio 1998; documenti provenienti dalla agenzia "Repubblica"). Dalle menzionate fonti si traggono elementi per sostenere l'ipotesi secondo cui, in un momento di transizione della vita politico-istituzionale, sociale ed economico-finanziaria dell'Italia del tempo, l'organizzazione sarebbe alla ricerca di "nuove convergenze" e porterebbe avanti contemporaneamente due obiettivi, tra di loro compatibili, che ispirano singole condotte delittuose (doppio movente).

Il primo obiettivo, più ambizioso e di "lungo termine", consisterebbe nel convergere verso un "sistema criminale" più ampio capace di includere in sé altre consorterie di diversa estrazione (massoneria "deviata"-P2, frange della destra eversiva, gruppi indipendentisti, mafia calabrese) interessate a "sfruttare" la crisi politico-istituzionale italiana e ad acuirlo con "azioni destabilizzanti" ("strategia della tensione") in vista dei nuovi equilibri. In proposito, pare opportuno ricordare che, nel biennio 1992-1993, si delinea una situazione parlamentare di grave crisi, uomini politici e imprenditori ai massimi livelli travolti da "tangentopoli" ed una tempesta giudiziaria che si è abbattuta su uno dei servizi di sicurezza.

Dall'esame delle fonti indicate si ricavano elementi a sostegno di una ipotesi di esistenza di un progetto eversivo dell'ordine costituzionale, da perseguire attraverso una serie di attentati aventi per obiettivo vittime innocenti e alte cariche dello Stato, rivendicati dalla Falange Armata e compiuti con l'utilizzo di materiale bellico proveniente dai paesi dell'est dell'Europa (sul punto nota DIA 4 marzo 1994 e fonti relative al procedimento penale indicato con il titolo "Sistemi criminali" (faldoni dal n.63 al nm.79 del fascicolo del pubblico ministero)). Nel perseguimento di questo progetto Cosa Nostra sarebbe alleata con consorterie di "diversa estrazione", non solo di matrice mafiosa (in particolare sul versante catanese, calabrese e messinese). E nelle intese per dare forma a tale progetto sarebbero coinvolti "uomini cerniera" tra crimine organizzato, eversione nera, ambienti deviati dei servizi di sicurezza e della massoneria, quali ad esempio Ciancimino Vito (cfr. dichiarazioni di Ciancimino Massimo sul coinvolgimento del di lui padre nelle vicende di Gladio, Ustica e del caso Moro)

In proposito, sulla riunione tenutasi ad Enna nel dicembre del 1991, in cui Riina Salvatore, prevedendo ormai un esito per lui infausto del primo maxi-processo in Cassazione, traccia le “linee guida” di un piano di “destabilizzazione” della vita del paese per obiettivi eversivo-separatisti, vanno evidenziate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Messina Leonardo, Malvagna Filippo e Pulvirenti Giuseppe.

Secondo le fonti sopra menzionate, in un contesto sociale esasperato dal terrore degli attentati e possibilmente domato da successivi eventi golpistici, sarebbe stato possibile per Cosa Nostra ricavare nuove *chances* di “trattativa” miranti ad ottenere vantaggi anche sul piano della repressione penale per gli associati.

Sin qui le fonti sull’ipotesi più generale del progetto di tipo eversivo-separatista ordito da Cosa Nostra con altre consorterie.

Detto progetto, sulla base delle fonti che verranno indicate, andrebbe di pari passo con un secondo “piano” di Cosa Nostra, più legato alle esigenze contingenti di fronteggiare la dura repressione da parte dello Stato iniziata già nel 1991.

Detto programma mafioso sarebbe finalizzato a indurre esponenti di vertice delle istituzioni italiane a “trattare” con l’organizzazione in vista di una soluzione “a breve scadenza” dei problemi legati alla giustizia penale e al trattamento penitenziario. Un obiettivo quest’ultimo, verosimilmente facilitato dal “capitale di contatti” che, nel frattempo, maturano per via dell’attività finalizzata alla realizzazione del progetto più ambizioso e di lunga scadenza di tipo eversivo.

Si rammenti che tra le fonti di prova del presente processo, anche con riguardo all’obiettivo più contingente per l’organizzazione, ossia la realizzazione di atti gravemente intimidatori per indurre lo Stato a “trattare” sulla repressione penale, vi sono almeno tre soggetti che offrono un contributo conoscitivo sulla base del ruolo, a loro dire svolto all’epoca dei fatti, di “anello di congiunzione” tra Cosa Nostra ed esponenti delle istituzioni, in particolare ufficiali del ROS dei carabinieri. Pur trattandosi di soggetti con “carriere criminali” diverse e di differente estrazione delinquenziale, sociale e territoriale, si tratta di tre personaggi di “caratura criminale trasversale”, ossia di uomini a contatto non solo con l’organizzazione mafiosa ma anche con sodalizi collegati ai servizi di sicurezza, a logge massoniche e alla eversione di destra: Ciancimino Vito, Bellini Paolo, Cattafi Rosario Pio.

Sulla base delle dichiarazioni del figlio Ciancimino Massimo e del materiale documentale da lui offerto in più riprese alla autorità giudiziaria, riconducibile a manoscritti e dattiloscritti del padre, è da Ciancimino Vito, già sindaco di Palermo, che sostanzialmente scaturiscono le informazioni sui contatti con gli ufficiali del ROS dei carabinieri dal giugno al dicembre del 1992. Sui contatti ultradecennali di Ciancimino Vito con ‘ndrangheta, i “segmenti deviati” dei servizi di sicurezza e della massoneria, vanno

ricordate le dichiarazioni di Cannella Tullio sul vertice di Lametia Terme risalente al 1991 per la costituzione delle Leghe meridionali e quelle di Ciancimino Massimo sui contatti del di lui padre con la organizzazione segreta “Gladio”, oltre ai manoscritti e ai documenti sopra menzionati).

Bellini Paolo, che parla di una sua intermediazione per una “trattativa” condotta nel 1992 da alcuni esponenti di Cosa Nostra e i carabinieri per il recupero di opere d’arte in cambio di benefici penitenziari per alcuni capi mafia, proviene da ambienti della destra eversiva (Avanguardia Nazionale). E’ stato, nel 1975, l’ esecutore materiale dell’omicidio dell’attivista di Lotta Continua Alceste Campanile. Latitante per anni in Brasile grazie a coperture degli ambienti dell’estrema destra, Bellini ha fatto ritorno in Italia nel 1981 con il nome di Roberto Da Silva. Ha commesso omicidi per conto dell’ ndrangheta da lui stesso confessati (v. anche dichiarazioni rese da Bellini Paolo in udienza preliminare il 12 gennaio 1993).

Cattafi Rosario Pio, che ha riferito dei contatti del 1993 con il dott. Di Maggio e con i R.O.S. in vista della apertura del dialogo con Cosa Nostra sul 41 bis, è un capo mafia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con alle spalle una militanza in Ordine Nuovo, già coinvolto in indagini dell’autorità giudiziaria milanese per reati di estorsione porto di armi da guerra unitamente al capo mafia catanese Santapaola Benedetto e al capo dell’ ndrangheta Ruga Cosimo (cfr. nota della DIA del 4 marzo 1994).

II. L’omicidio dell’eurodeputato Salvatore Lima. Il movente polifunzionale. La prima concreta attuazione del piano minaccia per agganciare nuovi referenti politici.

La tesi accusatoria propone come primo atto concreto di “minaccia” verso organi istituzionali, per promuovere una “trattativa occulta”, l’omicidio dell’onorevole Salvatore Lima, avvenuto il 12 marzo 1992 a Mondello (Palermo).

In ordine al movente dell’ “omicidio Lima” che andrebbe oltre “l’inadempimento” da parte di Lima del “contratto di protezione giudiziaria dei corleonesi” per il primo maxi-processo a Cosa Nostra, e dimostrerebbe l’avvento di una “nuova linea strategica”, vanno indicate alcune sentenze irrevocabili e fonti di prova dichiarativa la cui tenuta andrà verificata in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.

Occorre indicare sulla causale del “delitto Lima”, innanzitutto, un passaggio della sentenza della Corte di Cassazione del 27 aprile 2001, che ha confermato le condanne inflitte nei gradi di merito: “l’omicidio Lima segna il momento iniziale di una svolta strategica di Cosa Nostra, dunque un suo nuovo modo di essere, la conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi - mandamento di Cosa Nostra ha valenza sul piano della

prova di reato associativo, non su quello di concorso in un reato - fine di omicidio, ancorché si tratti del primo commesso in attuazione del programma"

Sul medesimo tema va indicata anche la pronuncia della Corte di Assise di Caltanissetta nel processo "Borsellino ter", laddove nella parte relativa al movente della strage di via D'Amelio afferma: "quattro delitti del 1992 intervenuti tra marzo e settembre, l'omicidio LIMA, le stragi di Capaci e via d'Amelio e l'omicidio SALVO furono infatti, e senza alcun dubbio, avvinti tra loro dalle intenzioni dei vertici di Cosa Nostra di frantumare le precedenti connivenze per crearne di nuove e sbaragliare i nemici più pericolosi per la sopravvivenza stessa dell'organizzazione. La pubblicazione della sentenza della Suprema Corte del 30 gennaio 1992 ed i suoi infausti esiti per le cosche segnarono poi, come più volte ribadito, il dies a quo di una strategia del terrore che doveva verosimilmente, nelle intenzioni dell'associazione criminale, fondare i presupposti di una contrattazione con le istituzioni repubblicane in posizione di assoluta preminenza".

Le fonti di prova sul movente polifunzionale dell'agguato, rappresentate sul punto in particolare da Brusca Giovanni, Siino Angelo e La Barbera Gioacchino (v.pp. 285, 308, 310, 311, 314, 315, 320 della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 15/7/1998 in atti), riferiscono di un messaggio perentorio da parte della organizzazione mafiosa rivolto a coloro che si accingono a competere per la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 5 aprile 1992, al fine di indurli da una parte ad assecondare certi desiderata e dall'altra a non interferire negli intrecci politico-affaristici tra Cosa Nostra e ambienti inquinati della vita pubblica.

Sul movente dell'omicidio che va oltre la "vendetta" e si iscrive in una "strategia politica", vanno indicate le dichiarazioni di Brusca Giovanni che parla di "rami secchi" da tagliare, identificabili in primo luogo nel *leader* della corrente andreottiana in Sicilia (ossia l'onorevole Salvo Lima), e di nuovi riferimenti politico-istituzionali da identificare; di La Barbera Gioacchino (per averlo sentito da Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca) che evidenziano una strategia di "attacco frontale" allo Stato per rispondere ad una legislazione antimafia sempre più pressante, che aveva addirittura prodotto il decreto legge n.60 del 1991 che, attraverso una interpretazione autentica della legge processuale per decisione governativa, portò nuovamente a catturare i maggiori esponenti di "Cosa nostra" che erano stati scarcerati poco prima dalla Suprema Corte; di Siino Angelo, secondo cui l'esigenza di Cosa Nostra, a partire dall'omicidio Lima, era quella di determinare "allarme sociale" tale da indurre esponenti delle istituzioni a mutare la "linea"; di Giuffrè Antonino, all'epoca molto vicino al capo mafia Provenzano Bernardo, che indica nell'omicidio Lima l'inizio di una nuova strategia, ricordando che Riina Salvatore diceva

“fai la guerra che poi viene la pace”, perché dovevano fronteggiare gli ergastoli, i collaboratori di giustizia, il sequestro dei beni e il carcere duro.

Con riguardo alla “nuova linea strategica” di Cosa Nostra, alla ricerca di nuovi referenti negli ambienti politico istituzionali, inaugurata con l’omicidio Lima, vanno evidenziate anche le dichiarazioni di collaboratori di giustizia provenienti da aree geografiche della Sicilia diverse dalla provincia di Palermo.

Innanzitutto, il collaboratore Pulvirenti Giuseppe detto u Malpassotu, all’epoca boss di Misterbianco vicino a Santapaola Benedetto, capo mafia catanese di altissimo livello criminale (dichiarazioni rese in data 23 ottobre 1998 ai pubblici ministeri di Palermo e alla Corte di Assise di Caltanissetta il 16 aprile 1997 nel processo per la strage di Capaci, cfr. sentenza in atti). Pulvirenti dice di avere saputo da Santapaola di una riunione ad Enna nel 1991 nella quale già si parla dell’omicidio Lima; inoltre riferisce di una strategia di attacco allo Stato approvata e messa in opera dalla famiglie mafiose di Palermo e Catania. Ricorda anche di avere confidato queste circostanze al sodale, suo nipote, Malvagna Filippo.

Sul medesimo tema, occorre segnalare pure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Malvagna Filippo rese nel processo per la strage di Capaci e sintetizzate nella sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 26 settembre 1997 (in atti). Malvagna, rievocando quanto dettogli dal Pulvirenti, riferisce della riunione di Enna del 1991, alla presenza di Riina Salvatore e Santapaola Benedetto, degli obiettivi concordati e delle decisioni assunte anche con riferimento alle modalità di realizzazione degli attentati (rivendicazione degli attentati doveva essere con la sigla della “Falange Armata” nell’ambito di un più ampio disegno di destabilizzazione della vita del paese).

Proprio con riguardo alle minacce dedotte nella contestazione (dal 1992 al 1994) e sui caratteri che le legherebbero tutte ad un unico disegno criminoso di ricatto allo Stato, a partire dall’omicidio Lima, vanno evidenziate le indicazioni ricavabili a pagina n.58 dell’informativa della DIA del 4 marzo 1994 a firma del Capo Reparto Investigazioni Giudiziarie dott. Pippo Micalizio. Tale atto registra che la Falange Armata aveva rivendicato l’omicidio Salvo Lima, e poi le stragi di Capaci e di via D’Amelio, gli attentati di via Fauro a Roma, di via dei Georgofili a Firenze, di San Giovanni in Laterano e via del Velabro a Roma e di via Palestro e Milano. A questi attentati va aggiunta la rivendicazione da parte della “Falange Armata” di un altro omicidio che, secondo l’accusa rientra nel progetto di minacce di cui al capo A), ossia quello del maresciallo Guazzelli (vedi sul punto dichiarazioni di Riccardo Guazzelli e del colonnello Michele Riccio; nonché la documentazione acquisita all’udienza del giorno 24 gennaio 2013 sulle trascrizioni delle telefonate all’ANSA di Bari del 4 aprile 1992).

Inoltre, vanno evidenziate la fonti che attribuiscono sempre alla Falange Armata le minacce direttamente rivolte a “personaggi chiave” delle istituzioni, all’epoca dei fatti, coinvolti a vario titolo nella repressione degli illeciti mafiosi, di cui si occupa il presente procedimento. Si tratta delle sentenze del Tribunale di Roma del 17 marzo 1999 e della Corte di Appello di Roma del 20 novembre 2011 (divenute irrevocabili il 15 luglio 2002), emesse nel processo a carico di tale Scalone Carmelo, accusato di partecipazione all’associazione denominata “Falange Armata”, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale (art.336 c.p.) e attentato a organi costituzionali dello Stato. Secondo le sentenze, i soggetti minacciati sono: l’onorevole Vincenzo Scotti, ministro degli Interni, il 16 giugno 1992; l’on.le Nicola Mancino, ministro degli Interni, il 19 novembre 1992, i giorni 1 e 21 aprile 1993, il 19 giugno 1993; il dott.Vincenzo Parisi, capo della Polizia, il 19 novembre 1992, il 1 aprile 1993 e il 19 giugno 1993; il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, il giorno 1 aprile 1993 e i giorni 19 e 21 settembre 1993; il dott.Adalberto Capriotti, all’epoca direttore del DAP, il 16 settembre 1993; il dott.Francesco Di Maggio, all’epoca vicedirettore del DAP, il 16 settembre 1993; il Presidente del Senato Giovanni Spadolini, il 21 aprile 1993.

Va ricordato, sempre richiamando le suddette sentenze relative all’imputato Scarano, che la Falange Armata, il 14 giugno 1993, ebbe modo di manifestare la sua soddisfazione per la nomina del dott. Adalberto Capriotti come direttore del DAP, al posto del dott. Nicolò Amato, considerando la sostituzione di quest’ultimo come una vittoria della stessa Falange Armata.

Le medesime sentenze dell’autorità giudiziaria capitolina ricordano che le rivendicazioni da parte della “Falange Armata” sono state spesso utilizzata in Italia per assecondare piani eversivi orditi da sodalizi di vario genere, in una prospettiva di “destabilizzazione” della vita politico-istituzionale italiana.

Infine, sul tema uso politico della violenza nell’omicidio Lima che coinvolgerebbe anche entità differenti da Cosa Nostra, va indicata anche la lettera che il pluripregiudicato Ciolini Elio, di cui sono provati i contatti con la destra eversiva, invia al giudice bolognese Leonardo Grassi in data 6 marzo 1992 (che sta indagando sulla strage dell’*Italicus*), ossia sei giorni prima dell’agguato. Nella lettera si parla di “nuova strategia della tensione in Italia” nel periodo tra “marzo-luglio” del 1992. Un passo sul punto si esprime nel modo che segue: *“nel periodo marzo-luglio di quest’anno avverranno fatti intesi a destabilizzare l’ordine pubblico come esplosioni dinamitarde intese a colpire quelle persone “comuni” in luoghi pubblici, sequestro ed eventuale “omicidio” di esponente politico Psi, Pci, Dc, sequestro ed eventuale “omicidio” del futuro presidente della Repubblica.*

III. La percezione della minaccia allo Stato nell'omicidio Lima. L'esistenza di un piano per tenere più basso il livello di stabilità delle istituzioni secondo gli organi preposti alla sicurezza interna.

Secondo l'accusa, l'omicidio dell'eurodeputato Salvatore Lima rappresenta il primo degli atti di minaccia rilevante ai sensi dell'art.338 c.p..

In questa prospettiva di "segnale" per la classe politica e di esecuzione di del progetto di "ricatto allo Stato", vanno indicate alcune fonti a sostegno della suddetta ipotesi, alcune di natura documentale altre di natura dichiarativa, il cui spessore probatorio dovrà essere verificato ulteriormente nell'approfondimento dibattimentale nel contraddittorio tra le parti.

Sullo stato di allerta delle forze di polizia circa possibili piani di destabilizzazione delle istituzioni ed attentati ad esponenti politici e delle istituzioni successive di qualche giorno all'omicidio Lima, vanno ricordate le direttive e le circolari del Capo della Polizia (Vincenzo Parisi) e del Ministro degli Interni (Vincenzo Scotti) del 16 e 30 marzo 1992 (in atti). In questa prospettiva si segnalano anche le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dall'onorevole Vincenzo Scotti.

Nelle note dei servizi di sicurezza (acquisite agli atti) e nelle dichiarazioni dell'onorevole Vincenzo Scotti rese all'epoca alla commissione parlamentare antimafia e alla commissione affari costituzionali e poi alla autorità giudiziaria (anche nel presente procedimento), ci si riferisce al pericolo di azioni terroristiche-criminali che avrebbero accompagnato la vigilia delle elezioni del 5 aprile 1992. Le suddette circolari sono motivate non soltanto con le segnalazioni che provenivano dall'autorità giudiziaria di Bologna (che poi si seppe essere legate alle dichiarazioni di Elio Ciolini), esistevano anche specifiche note dei servizi e del Dipartimento di Polizia che facevano riferimento al pericolo di attentati, organizzati dalla mafia, nei confronti di esponenti politici tra i quali il presidente del Consiglio (Andreotti), ed i ministri Mannino e Vizzini.

Su tali circostanze si vedano anche le dichiarazioni dell'onorevole Carlo Vizzini, nell'int. al pubblico ministero del 19.11.2011; nonché le dichiarazioni del defunto collaboratore di giustizia Cangemi Salvatore e del collaboratore Brusca Giovanni che, quando parlano dei "rami secchi da tagliare", indicano tra gli altri Vizzini e Mannino.

Sulla percezione nel marzo del 1992 di una minaccia allo Stato e sui gravi sospetti in ordine alla esistenza di un piano destabilizzante suscettibile di sfociare in attentati ai politici, occorre ricordare anche la posizione dell'allora Capo della Polizia dott.Vincenzo Parisi, riportata in un articolo a firma di Paolo Menghini sul *Corriere della sera* del 21 marzo 1992, con dichiarazioni riportate tra virgolette (in atti), che costituiscono la sintesi di quanto detto davanti alle commissioni parlamentari. Parisi ricorda una inquietante scia di

atti criminali in alcune regioni d'Italia che hanno come vittime uomini o simboli delle istituzioni, interpretati come una minaccia per rispondere all'intensificarsi dell'attività repressiva sul versante antimafia, anche grazie alle novità legislative del 1991.

IV. Dall'interessamento del Generale Antonio Subranni, capo del ROS dei carabinieri, per le vicende relative alle minacce a partire dal febbraio del 1992 all'onorevole Calogero Mannino, sino ai contatti del capitano De Donno e del colonnello Mori con Ciancimino Vito.

Questa parte dell'impianto accusatorio riguarda le minacce mafiose subite dall'onorevole Calogero Mannino a partire dal febbraio del 1992 che si collegherebbero, secondo la tesi della procura della repubblica, ai contatti intervenuti nell'estate del 1992 dopo la strage di Capaci tra ufficiali dei ROS dei Carabinieri e capi di Cosa Nostra, attraverso l'intermediazione di Ciancimino Vito.

All'inizio del 1992, l'onorevole Mannino, ministro degli Interventi straordinari per il mezzogiorno e *leader* in ascesa della Democrazia Cristiana, milita nella corrente della "sinistra di base" del partito che si oppone alla corrente facente capo al presidente del consiglio Giulio Andreotti, di cui Salvo Lima è il massimo rappresentante in Sicilia.

Secondo la tesi accusatoria, le ripetute minacce all'indirizzo dell'onorevole Mannino, a partire dal febbraio del 1992, sarebbero finalizzate a creare un "rapporto di interlocuzione nuovo" con il mondo politico, per la cura degli interessi finanziari e per contenere l'azione repressiva dello Stato, una volta che Cosa Nostra ha deciso di eliminare alcuni referenti del passato quali l'onorevole Lima.

In relazione alle minacce subite da Mannino, va ricordato che a quest'ultimo viene recapitato un mazzo di crisantemi davanti alla porta della propria abitazione a Palermo nel febbraio del 1992, gli vengono inviate lettere minatorie e vengono appiccati due incendi presso l'ufficio elettorale di Sciacca.

I passaggi salienti di questa parte dell'impianto accusatorio possono essere indicati, in sintesi, nel modo seguente:

- a) dopo avere ricevuto le suddette minacce, l'onorevole Mannino, temendo per la sua vita, senza denunciare formalmente alle autorità competenti quanto stava accadendo, contatta riservatamente il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, all'epoca al comando della stazione di Santa Ninfa, per trovare una soluzione;
- b) il maresciallo Guazzelli, da tempo in costante collegamento con l'allora capo dei ROS, il generale Subranni, si occupa su incarico di quest'ultimo dei problemi dell'onorevole Mannino nel 1992;

- c) l'onorevole Mannino, a sua volta, nel periodo in cui teme per la sua vita, senza mai rivolgersi alla autorità giudiziaria, contatta riservatamente i servizi di sicurezza e il generale Subranni, peraltro, conosciuto sin dagli anni settanta-ottanta;
- d) il maresciallo Guazzelli, interessatosi dei problemi del suddetto politico, viene ucciso in un agguato mafioso il 4 aprile del 1992, e tale circostanza viene percepita dal ROS dei carabinieri come un ulteriore messaggio intimidatorio all'onorevole Mannino;
- e) in questo contesto relazionale, dopo la strage di Capaci, gli ufficiali del R.O.S. Mori e De Donno contattano Ciancimino Vito, soggetto da tempo personalmente conosciuto dal generale Subranni;
- f) l'inizio dei contatti tra ufficiali dei carabinieri del ROS e Ciancimino Vito coincide con la sospensione del progetto di uccisione dell'onorevole Mannino.

In ordine a questi punti della ricostruzione fattuale, vanno evidenziate prove di natura documentale e dichiarativa, il cui spessore probatorio andrà ulteriormente sondato con la futura verifica dibattimentale.

Sui timori di Mannino in seguito agli atti intimidatori subiti, il testimone Riccardo Guazzelli, figlio del maresciallo ucciso il 4 aprile del 1992, ha riferito le confidenze fatte dal Mannino al il di lui padre, tra le quali già nel febbraio del 1992: *“o ammazzano me o Lima”* (cfr. dichiarazioni rese nel processo a carico di Mori+1 davanti al Tribunale di Palermo alle udienze del 18 maggio 2012 e i verbali della testimonianza resa in data 5 febbraio 1998 nel processo a carico di Mannino Calogero per concorso esterno in associazione mafiosa).

Sempre sui timori di Mannino nel 1992, vanno indicate due ulteriori fonti, rappresentate dalle dichiarazioni dei testimoni Mancino Nicola e Padellaro Antonio. Mancino Nicola, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 17 settembre 2009 (sul punto anche la deposizione all'udienza dibattimentale del 24 febbraio 2012 nel processo a carico di Mori+1 innanzi al Tribunale di Palermo), ha reso dichiarazioni sulle confidenze fattegli da Mannino, dopo l'omicidio Lima, (con toni molto preoccupati gli aveva detto “dopo Lima, il prossimo sono io”).

Inoltre, il giornalista Padellaro Antonio, all'epoca giornalista dell'Espresso, riferisce di una intervista rilasciatagli proprio nel giugno del 1992 dal Mannino e poi non immediatamente pubblicata per volere dello stesso Mannino, in cui quest'ultimo rappresenta il pericolo di morte da lui avvertito nel tornare in Sicilia in quei giorni.

Sui rapporti consolidati tra Mannino e Subranni da epoca antecedente al 1992, va segnalato il contributo del collaboratore di giustizia Siino Angelo, condannato per partecipazione ad associazione mafiosa per vicende riconducibili alle infiltrazioni di Cosa Nostra negli appalti pubblici. Siino parla di rapporti tra Mannino e Subranni sin dagli anni

settanta-ottanta, proprio attraverso il maresciallo Guazzelli (cfr.dichiarazioni rese nel processo a carico di Mori+1 davanti al Tribunale di Palermo alle udienze del 18 maggio 2011 e 1 ottobre 2012).

In ordine allo stretto collegamento tra il generale Subranni e il maresciallo Guazzelli, vanno in primo luogo indicate le dichiarazioni del testimone Riccardo Guazzelli che, sin dal verbale di sommarie informazioni rese ai pubblici ministeri di Palermo il 22 dicembre 1992 (acquisite all'udienza del 24 gennaio 2013), riferisce sul rapporto di amicizia tra i due, con contatti settimanali da lungo tempo.

E con riguardo all'incarico informalmente affidato da Subranni a Guazzelli di prendere contatto con Mannino per seguire le vicende relative alle preoccupazioni per la incolumità di quest'ultimo, vanno segnalate le dichiarazioni di Subranni Antonio, rese nel processo innanzi al Tribunale di Palermo a carico di Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa.

E sulla stessa circostanza, occorre indicare le dichiarazioni del teste Riccardo Guazzelli, il quale ha riferito all'autorità giudiziaria sulla circostanza secondo cui, il giorno prima dell'agguato mortale, il 3 aprile 1992, il maresciallo Guazzelli si era recato a Roma per incontrarsi con il generale Subranni e con altri ufficiali del comando tra cui il colonnello Mario Mori.

Quanto alle minacce subite dal Mannino e alla attivazione di un canale riservato di interlocuzione tra il politico, gli ufficiali dei ROS e i funzionari dei Servizi di sicurezza, vanno evidenziate innanzitutto due fonti. La prima è rappresentata dalle agende del 1992 dell'allora numero 3 del SISDE, dott.Bruno Contrada, che annotano incontri di Mannino con Contrada e Subranni o solo con Contrada per parlare della situazione siciliana. Inoltre devono ancora una volta evidenziarsi le dichiarazioni di Subranni Antonio, laddove parla dell'incarico a Guazzelli per seguire le vicende delle minacce a Mannino.

Va segnalato che agli atti non vi è alcun elemento da cui evincere che si era aperta una inchiesta giudiziaria sulle minacce a Mannino.

Per quanto riguarda le percezioni dei ROS sulla causale dell'omicidio del maresciallo Guazzelli, ucciso il 4 aprile 1992, vanno indicati innanzitutto gli elementi ricavabili dalle agende del 1992 del colonnello del ROS Michele Riccio acquisite agli atti. In questo documento si prospetta l'ipotesi di un ulteriore messaggio intimidatorio inviato allo stesso Mannino e al ROS.

Sullo stesso punto, va ricordato che il teste Riccardo Guazzelli ha dichiarato che, il giorno prima dell'agguato mortale, il 3 aprile 1992, il maresciallo Guazzelli si era recato a Roma per incontrarsi proprio con il generale Subranni e con altri ufficiali del comando tra cui il colonnello Mario Mori.

Nel menzionato contesto relazionale, secondo la tesi accusatoria del capo A) della rubrica, sarebbero iniziati nell'estate del 1992, dopo la strage di Capaci, i contatti tra gli ufficiali dei ROS, il capitano De Donno e il colonnello Mori e Ciancimino Vito.

Sui rapporti pregressi tra Ciancimino Vito e il generale Subranni, vanno evidenziate due fonti: a) un biglietto risalente al 1984, rinvenuto nel corso di una perquisizione nella abitazione di Ciancimino (in atti), in cui l'allora maggiore Subranni formula un messaggio augurale al ex sindaco di Palermo; b) le dichiarazioni rese dal colonnello Michele Riccio nel processo a carico di Mori+1 davanti al Tribunale di Palermo (acquisite all'udienza del 4 dicembre 2012), in cui lo stesso Riccio, riferendo una confidenza fattagli dal collega colonnello Mori, parla di rapporti di conoscenza risalenti nel tempo tra Ciancimino Vito e Subranni.

Sul versante mafioso in ordine alla sospensione del progetto di uccidere Mannino nel periodo immediatamente successivo alla strage di Capaci, si segnalano le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni (cfr. in particolare interrogatori del 21 e 22 maggio 2009 nel processo a carico di Mori+1 innanzi al Tribunale di Palermo), a suo dire, incaricato per l'esecuzione dallo stesso Riina Salvatore.

Sempre del progetto di uccidere l'onorevole Mannino ne parla anche il collaboratore di giustizia La Barbera Gioacchino nell'udienza del 1 ottobre 1997 innanzi al Tribunale di Palermo, collocando la circostanza riferita da Brusca Giovanni nei mesi di ottobre-novembre 1992.

V. L'instaurazione dei canali di comunicazione tra esponenti delle istituzioni e capi di Cosa Nostra a partire dal 1992, in vista della realizzazione di un piano di reciproche concessioni. Il contatto tra ufficiali del ROS dei carabinieri e Ciancimino Vito a partire dal giugno del 1992.

L'impianto accusatorio, in questo frangente, propone i seguenti passaggi ricostruttivi:

- a) la creazione da parte del colonnello Mori e del capitano De Donno, entrambi del ROS dei carabinieri, dopo la strage di Capaci, nel giugno del 1992, di un "canale segreto" di comunicazione con i capi di Cosa Nostra, attraverso l'intermediazione di Ciancimino Vito (ex sindaco di Palermo, condannato per il reato di cui all'art.416 bis c.p., da sempre "vicino" ai corleonesi e in particolare a Provenzano Bernardo);
- b) la formulazione da parte degli ufficiali del ROS, dopo avere avvertito il Generale Subranni, di una proposta indirizzata, attraverso Ciancimino Vito, a

- Riina Salvatore: cessazione delle stragi in cambio di benefici sul versante penitenziario e repressivo per i componenti della organizzazione;
- c) per rendere attivo il suddetto canale di comunicazione segreto, l'impegno da parte di soggetti quali Cinà Antonino e Ciancimino Massimo a farsi latore di messaggi tra il Ciancimino Vito e i boss Riina Salvatore e Provenzano Bernardo (questi ultimi con un "protagonismo diverso" a seconda delle fasi della menzionata interlocuzione);
 - d) la realizzazione di una prima fase della interlocuzione a distanza, attraverso l'intermediazione di Ciancimino Vito, tra gli ufficiali del ROS e Riina Salvatore, che sfocia nel cosiddetto "papello" (documento relativo ad una serie di richieste di Cosa Nostra agli uomini delle istituzioni con cui era in contatto Ciancimino su questioni inerenti soprattutto alla legislazione penale);
 - e) la seconda fase di interlocuzione a distanza, attraverso l'intermediazione di Ciancimino Vito, tra gli ufficiali del ROS e Provenzano Bernardo, che, data l'improprietà delle richieste formulate da Riina Salvatore, si muove sulla traccia del cosiddetto "contropapello" (documento relativo alle proposte indicate direttamente da Ciancimino in particolare sul tema delle riforme della giustizia penale) e sfocia nell'arresto di Riina Salvatore;
 - f) l'incidenza della interlocuzione degli ufficiali del ROS dei carabinieri con i capi mafia, attraverso l'intermediazione di Ciancimino Vito, sulla volontà stragista degli uomini di Cosa Nostra.

Sui suddetti punti vanno principalmente segnalate le fonti di prova salienti. Innanzitutto la sentenza del 6 giugno 1998 della Corte di Assise di Firenze nel processo per le stragi a partire da quella di via dei Georgofili (poi divenuta irrevocabile); a cui si aggiungono le dichiarazioni di Brusca Giovanni (rese sullo stesso tema anche dopo il processo di Firenze), nonché le dichiarazioni di Ciancimino Massimo a partire dal 2008, di Ciancimino Giovanni, di Lipari Pino, di Giuffrè Antonino, degli onorevoli Martelli e Violante, della dottoressa Ferraro. Ed ancora, sulle proposte specifiche inerenti al tema della dissociazione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare e dei testimoni Di Petrillo e Fazzioli.

Inoltre, sin da ora, vanno ricordate le dichiarazioni rese da De Donno Giuseppe e Mori Mario all'udienza del 27 gennaio 1998 innanzi alla Corte di Assise di Firenze, i quali parlano dei contatti con Ciancimino. Sul tema va ricordato che De Donno riferisce il fatto che di quegli incontri: "Mori ne parlò con il comandante del ROS, all'epoca il Generale Subranni" (cfr.p.140 trascrizione ud. 27 gennaio 1998 Corte di Assise di Firenze).

Si rammenti che nell'archivio del ROS, nel cosiddetto fascicolo "P" relativo a Ciancimino Vito, connotato da una copiosa documentazione fino all'aprile del 1992 e dal dicembre del 1992 in poi, non esiste alcuna comunicazione formale ai superiori dei contatti dei due ufficiali del ROS nell'estate del 1992 con l'ex sindaco di Palermo, se non una ricostruzione postuma alle dichiarazioni di Brusca Giovanni (1997), a firma del colonnello Mori. E l'allora comandante dell'Arma dei carabinieri Viesti ha dichiarato alla autorità giudiziaria di non avere mai saputo nulla di quei contatti mentre si verificavano.

In atti non vi è traccia di comunicazioni all'autorità giudiziaria rispetto alla iniziativa risalente all'estate del 1992 dei due ufficiali del ROS dei carabinieri con Ciancimino Vito.

V.1. La sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998.

Sulla ricostruzione degli "incontri segreti" dell'estate del 1992, occorre innanzitutto evidenziare la sentenza del 6 giugno 1998 della Corte di Assise di Firenze (poi divenuta irrevocabile), emessa nell'ambito del processo per le stragi del 1993, a partire da quella consumata in via dei Georgofili.

I giudici della Corte di assise di Firenze hanno indicato "chi" fossero gli interlocutori dei contatti segreti e "quando" avvennero quei contatti. Il racconto di Brusca, che si basa su confidenze fattegli da Riina, e le testimonianze di Mori e De Donno secondo i giudici di Firenze convergono su alcune circostanze. Dal confronto delle versioni di Brusca Giovanni da una parte e di Mori e De Donno dall'altra, emergono: uomini, tempi, oggetto degli incontri; o almeno, tornano in maniera tale da escludere che testi e collaboratore parlino di cose diverse.

La Corte di Assise scrive:

"i testi hanno espressamente dichiarato che la controparte mafiosa della trattativa erano i "corleonesi"; anzi, direttamente Riina. Brusca ha confermato che della trattativa gli parlò personalmente Riina.....i testi hanno dichiarato che si mossero dopo la strage di Capaci; il col. Mori entrò in scena dopo la strage di via D'Amelio; la richiesta di accreditamento fu fatta da Ciancimino l'1-10-92; l'interruzione della trattativa avvenne il 18-10-92....."

Brusca ha reso dichiarazioni assolutamente speculari, anche se non si è rivelato sempre sicuro sui tempi (non ricorda se Riina gli parlò della trattativa tra la strage di Capaci e via D'Amelio, ovvero successivamente a quest'ultima; ha parlato di un "colpetto" da dare per ravvivare la trattativa verso settembre-ottobre del 1992, che è terribilmente vicino al 18-10-92).....sta di fatto che, in ciò che ha raccontato Brusca, vi è quanto basta per essere certi del parallelismo tra la vicenda raccontata da lui e quella raccontata dal gen. Mori e dal cap. De Donno".

I giudici, poi, descrivono “come” venne vissuta dentro Cosa Nostra l’iniziativa del ROS, scrivendo:

“l’iniziativa del ROS (perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del Reparto) aveva tutte le caratteristiche per apparire come una “trattativa”; l’effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione.

Sotto questi profili non possono esservi dubbi di sorta, non solo perché di “trattativa”, “dialogo”, ha espressamente parlato il capitano De Donno (il generale Mori, più attento alle parole, ha quasi sempre evitato questi due termini), ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulata (prendere tempo; costringere il Ciancimino a scoprirsi o per altro) di contattare di vertici di “cosa nostra” per capire cosa volessero (in cambio della cessazione delle stragi).....qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata.”

Inoltre, i giudici di Firenze affermano:

“non si comprende come sia potuto accadere che lo Stato, in ginocchio nel 1992 –secondo le parole del gen.Mori- si sia potuto presentare a Cosa Nostra per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa fino al 18-10-1992, si sia trasformato, dopo pochi giorni in un confidente dei Carabinieri; non si comprende come il gen.Mori e il cap.De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di “Show down”, giunta, a quanto pare logico ritenere, addirittura in ritardo”.

V.2. Le fonti dichiarative

Occorre poi evidenziare il contributo specifico offerto, anche successivamente al processo innanzi alla Corte di Assise di Firenze, di alcuni soggetti informati sui fatti le cui versioni dovranno essere ulteriormente verificate nel contraddittorio tra le parti, ma che in questa sede, ad avviso del Giudice, sono utili a sostenere l’accusa in giudizio.

A) Fonti riconducibili agli ambienti di Cosa Nostra e alla famiglia Ciancimino.

Va, innanzitutto, indicato il contributo del collaboratore di giustizia Brusca Giovanni, all’epoca dei fatti “uomo di fiducia e braccio operativo” di Riina Salvatore, coinvolto in prima persona nella esecuzione delle strage di Capaci (v. pure dichiarazioni rese in udienza preliminare il giorno 1 febbraio 2013).

Brusca Giovanni riferisce cose dettegli all’epoca da Riina Salvatore sui seguenti punti:

- sulle rivelazioni fattegli da Riina dopo l'eccidio di Capaci, con riguardo alle circostanze secondo cui uomini delle istituzioni "si erano fatti sotto" e sul fatto che, prima della strage di via D'Amelio, il boss gli aveva ordinato di sospendere l'attività preparatoria per l'agguato all'onorevole Mannino;

- sull'invio da parte di Riina di un "papello" di richieste a non meglio identificati esponenti delle istituzioni, il cui terminale era l'onorevole Mancino, e sul fatto che la "sinistra" della Democrazia Cristiana sapeva (sull'epoca in cui Riina fece il discorso sul "papello", Brusca negli interrogatori resi sino al 1999 dice che si colloca dopo via D'Amelio, mentre nell'udienza dibattimentale del processo Mori+1 del 18 maggio 2011 e nell'udienza preliminare del presente processo del giorno 1 febbraio 2013 afferma che quell'episodio si colloca tra Capaci e via D'Amelio).

Oltre Brusca Giovanni, sui contatti tra gli ufficiali del ROS e Ciancimino Vito a partire dal giugno del 1992, va poi evidenziato il contributo reso da Ciancimino Massimo.

Ciancimino Massimo riferisce sui seguenti punti, ricordando cose apprese direttamente e da confidenze fattegli dal di lui padre, Vito:

- sull'avvicinamento da parte del capitano De Donno nei suoi confronti, nel giugno del 1992, per chiedere un incontro con il di lui padre Vito;

- sugli incontri tra il di lui padre e il capitano De Donno e il colonnello Mori prima della strage di via D'Amelio (quest'ultimo in almeno due occasioni);

- sulla richiesta da parte di Mori e De Donno a Vito Ciancimino di cosa volessero in cambio i capi di Nostra per cessare le stragi;

- sulla rassicurazione che Mori esprime a Ciancimino Vito sulla serietà di quella "trattativa", di cui erano stati informati esponenti politici (Ciancimino Massimo fa i nomi degli onorevoli Mancino e Rognoni) e il comandante del ROS, il Generale Subranni;

- sulla richiesta di Ciancimino Vito all'allora colonnello Mori di coinvolgere anche l'onorevole Violante per la sua influenza su settori nevralgici come la magistratura e la commissione parlamentare antimafia;

- sull'aver lui stesso (Massimo), nella prima fase dei rapporti con gli ufficiali dei carabinieri, su richiesta del padre, tentato di contattare Lipari Pino attraverso i figli e la moglie per arrivare al Riina;

- sul fatto che quel "dialogo" tra i carabinieri e Ciancimino Vito sfociò nella redazione di un documento proveniente da Riina Salvatore, il cosiddetto "papello", con una serie di richieste scritte sui benefici per la organizzazione mafiosa, relativi principalmente alla legislazione penale, in cambio delle cessazione delle stragi; documento fatto pervenire per il tramite di Cinà Antonino, uomo vicino a Riina;

- sul fatto che di tutto era informato dal padre Vito un non identificato "Signor Franco", che lo invitava ad "andare avanti" parlandogli della "affidabilità" del canale di comunicazione attivato;

- sulle esose richieste contenute nel menzionato "papello", ricevuto dopo la strage di via D'Amelio, e sul conseguente spostamento del terminale mafioso della interlocuzione da Riina a Provenzano, con cui il padre Vito aveva rapporti più stretti;

- sulla elaborazione di una sorta di "contropapello" con richieste meno esose di benefici per la organizzazione mafiosa e la garanzie di impunità e protrazione della latitanza per Provenzano;

- sul diretto rapporto tra Provenzano e Ciancimino Vito per fornire ai carabinieri anche notizie utili per la cattura di Riina Salvatore;

- sul ruolo di "anello di congiunzione" con Provenzano assunto da Dell'Utri Marcello, dopo cattura di Riina e l'arresto del padre Vito;

- sulla non veridicità delle dichiarazioni rese, a partire dal 1993, dal padre Ciancimino Vito alla autorità giudiziaria sui contenuti e sulle date della interlocuzione, per avere quest'ultimo concordato il tutto con ufficiali del ROS dei carabinieri al fine di non svelare l'esistenza di una "trattativa" coltivata sin dal giugno del 1992 e di conseguenza nell'evitare una incidenza sulla individuazione dei responsabili morali della strage di via D'Amelio.

Sull'impegno di Ciancimino Vito a fare da intermediario nella "trattativa" tra esponenti delle istituzioni e capi di Cosa Nostra a partire dal giugno del 1992 e sui contenuti del cosiddetto "contropapello", sul versante della famiglia Ciancimino, devono essere indicate, oltre alle dichiarazioni di Ciancimino Massimo, anche quelle rese dai fratelli Ciancimino Giovanni (cfr. in particolare le dichiarazioni rese al PM in data 22 settembre 2009, poi ribadite nel dibattimento a carico di Mori+1 innanzi al Tribunale di Palermo) e Ciancimino Roberto (verbale di s.i.t. del 20 ottobre 2010, acquisito in udienza preliminare).

Ciancimino Giovanni ha rievocato alcuni incontri con il padre Vito avvenuti nell'estate del 1992. Uno in particolare, dopo la strage di Capaci, nel mese di giugno, avvenuto a Roma presso l'abitazione del padre, in cui quest'ultimo gli disse *"forse riesco a risolvere le mie cose, si è aperta una strada importante, sono stato investito di una cosa importante, sono stato incaricato da persone altolocate di trattare con alcuni personaggi dell'altra sponda per evitare questa mattanza"*. Ciancimino Giovanni riferisce poi di un secondo incontro col padre, a fine giugno (28 o 29) a Palermo, in cui il padre cominciò a consultare il figlio, di professione avvocato, sui presupposti della revisione dei processi, sui meccanismi di retroattività e irretroattività della legge penale e sulla legge Rognoni-La Torre in materia di

confisca. In quella circostanza, il padre disse a Giovanni anche: *“quella cosa è andata avanti, sono state fatte richieste dall'altra sponda a questi personaggi altolocati”*.

Ciancimino Roberto, a sua volta, ricorda incontri con il padre Vito nell'estate del 1992. Anch'egli riferisce confidenze del padre su incontri avuti con ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno aventi come finalità di bloccare l'azione stragista in cambio di un interessamento per le vicende giudiziarie in cui era coinvolto Ciancimino.

Inoltre, sempre con riguardo al tema delle richieste di Cosa Nostra allo Stato nell'estate del 1992, attraverso il canale di Ciancimino Vito, vanno ricordate in questa sede, sul versante di chi allora era parte attiva della organizzazione mafiosa, le dichiarazioni di Lipari Pino, consigliere di Provenzano Bernardo, rese nel 2002 ai pubblici ministero di Palermo all'inizio di un percorso collaborativo poi abortito e successivamente nel luglio del 2009 sempre innanzi alla procura di Palermo.

Lipari ha riferito su di un documento manoscritto contenente le richieste di Cosa Nostra di cui gli parlò Cinà Antonino nel giugno del 1992 che Riina, proprio tramite lo stesso Cinà, aveva fatto pervenire ad esponenti delle istituzioni; e su un incontro a Roma Ciancimino Vito poco prima dell'arresto di quest'ultimo del 18 dicembre 1992, in cui quest'ultimo gli disse che le richieste di Riina gli erano pervenute attraverso il manoscritto da Cinà e che quel foglio lui l'aveva consegnato al capitano De Donno.

Un ulteriore fonte relativa ai rapporti tra Ciancimino Vito e ufficiali del ROS dei carabinieri nell'estate del 1992, alle finalità di quei contatti e alle dinamiche interne di Cosa Nostra all'epoca dei fatti, è rappresentata dalla dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino, allora capo mandamento di Caccamo e persona molto vicina a Provenzano Bernardo (cfr. int.ri al pubblico ministero di Palermo di ottobre-novembre 2002; e esame dibattimentale nel processo a carico di Mori+1 innanzi al Tribunale di Palermo il 7 ottobre 2009). Giuffrè, ricordando quanto dettogli da Provenzano nel momento in cui seppe dei contatti tra Ciancimino Vito e i carabinieri, ha riferito sul ruolo di emissario di Cosa Nostra dello stesso Ciancimino e sui motivi dell'arresto di Riina connessi a dinamiche interne alla associazione (nell'int. ai pubblici ministeri dell'8 novembre 2002: *“vi pigghiate a Riina e ve ne ite, mentre noi altri risistemiamo le cose”*).

B) Fonti relative ad ambienti istituzionali

Oltre ai contributi provenienti da chi frequentava all'epoca soggetti in qualche modo riconducibili ai vertici di Cosa Nostra o dai familiari di Ciancimino Vito, sui contatti tra quest'ultimo e gli ufficiali del ROS a partire dal giugno del 1992, vanno evidenziate le deposizioni rese dal 2009 in poi, da alcuni esponenti delle istituzioni all'epoca dei fatti.

Si tratta dell'onorevole Claudio Martelli (nel 1992, Ministro della Giustizia), dell'onorevole Luciano Violante (nel 1992 presidente della commissione parlamentare antimafia) e della dottoressa Liliana Ferraro (nel giugno del 1992, Direttore degli affari penali presso il Ministero della Giustizia), i quali, dopo l'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria di Ciancimino Massimo, hanno aggiunto particolari nuovi rispetto alle dichiarazioni rassegnate all'autorità giudiziaria in epoca prossima ai fatti

La dottoressa Ferraro ha riferito sul contenuto di due colloqui con il capitano De Donno nel 1992. Secondo la teste, il primo attornò al 20 giugno in cui il De Donno le parlò dei contatti intrapresi con Ciancimino Vito nel tentativo di fermare le stragi, dicendole di informare il Ministro Martelli dell'iniziativa. Il secondo, successivamente, in cui De Donno sollecitò un interessamento del Ministro per la concessione del passaporto a Ciancimino Vito.

L'onorevole Martelli ha rammentato quanto dettogli dalla dottoressa Ferraro in ordine all'incontro di quest'ultima con De Donno nel giugno del 1992 e la sua reazione riguardo alla richiesta del De Donno di un sostegno politico alla iniziativa del ROS. Martelli ha pure riferito di un colloquio su quella iniziativa dei ROS, che a lui appariva impropria, con il Ministro degli Interni appena insediatosi, Nicola Mancino. Inoltre, Martelli ricorda di avere reagito pesantemente alla sollecitazione del De Donno per la concessione del passaporto a Ciancimino Vito, contattando il Procuratore Generale di Palermo affinché adottasse provvedimenti incompatibili con quella richiesta.

L'onorevole Violante ha riferito in ordine ad una richiesta del colonnello Mori, nell'autunno del 1992, di disponibilità ad incontrare riservatamente Ciancimino Vito per ragioni "politiche".

C) Fonti relative alla questione della dissociazione

Vi sono poi delle fonti di prova che forniscono elementi di valutazione, suscettibili anch'essi di verifica dibattimentale, su uno dei temi indicati nel foglio consegnato da Ciancimino Massimo alla autorità giudiziaria nell'ottobre del 2009 etichettato come "papello", ossia quello relativo ai benefici da concedere ai dissociati dalle organizzazioni di stampo mafioso sulla scia di quanto in precedenza avvenuto per gli appartenenti alle associazioni eversive quali le Brigate Rosse.

Sul punto vanno ricordate in primo luogo le dichiarazioni di Mutolo Gaspare, rese ai pubblici ministeri di Caltanissetta e Palermo. Mutolo ha riferito su lamentele manifestate dal magistrato Paolo Borsellino, in una delle tre occasioni in cui lo interrogò (1, 16 e 17 luglio 1992), a margine dell'atto istruttorio mentre interloquiva con alcuni esponenti della DIA. Oggetto della discussione era la proposta che, secondo il racconto di

Mutolo, in quei giorni si dibatteva ufficiosamente in ambito istituzionale sulla eventualità di concedere dei benefici penitenziari a coloro i quali, senza collaborare con la giustizia, avevano manifestato l'intenzione di dissociarsi da Cosa Nostra, limitandosi ad ammettere di averne fatto parte.

Su quella circostanza ha deposto anche il colonnello De Petrillo allora in forza alla DIA e coinvolto nella gestione della collaborazione di Mutolo. De Petrillo ricorda che in quei frangenti si parlò della dissociazione, pur non rammentando i particolari della conversazione, ossia chi aveva sollevato la questione.

Inoltre, il dott. Edoardo Fazioli, nel 1992 vicedirettore del DAP, ha dichiarato ai pubblici ministeri di Palermo che nel secondo semestre di quell'anno, all'interno del dipartimento del Ministero della Giustizia in cui operava, si era discusso delle cosiddette "aree omogenee di detenzione", sulla scorta di quanto era accaduto per i terroristi dissociati.

V.3. Le fonti documentali messe a disposizione della autorità giudiziaria da Ciancimino Massimo: "papello", "contropapello", e altri foglietti dattiloscritti e manoscritti posseduti a suo tempo da Ciancimino Vito

A) Ciancimino Massimo consegna nell'ottobre del 2009 la fotocopia di un manoscritto che viene definito "papello" di cui hanno parlato lo stesso Ciancimino Massimo, Brusca Giovanni e Lipari Pino.

Contiene una serie di indicazioni: *"revisione sentenza maxiprocesso, annullamento decreto legge sul 41 bis O.P., revisione legge Rognoni-La Torre, riforma legge sui pentiti, riconoscimento dei benefici ai dissociati brigate rosse per condannati di mafia, arresti domiciliari dopo i settanta anni d'età, chiusura supercarceri, carcerazione vicino alle case dei familiari, niente censura posta familiari, arresto solo flagranza reato, levare tasse ai carburanti Aosta"*.

Vi è poi un post-it allegato con la dicitura: *"consegnato spontaneamente al colonnello dei carabinieri Mario Mori dei ROS"*

Ciancimino Massimo dichiara che il *papello* suo padre per la prima volta glielo mostra nel 1999-2000.

Sulla analisi chimico-mercelologica e grafica del documento cfr. relazione dei consulenti della polizia scientifica : a) non c'è traccia o sospetto di composizione artificiosa, cioè di photoshop; b) si tratta di fotocopia verosimilmente tratta da originale; c) utilizzo di un toner ritirato dal commercio a metà degli anni novanta; d) la carta utilizzata era stata prodotta tra il 1986 e il 1990; e) il post-it allegato è attribuito dalla polizia scientifica a Ciancimino Vito

B) Ciancimino Massimo consegna nell'ottobre del 2009 la fotocopia di un manoscritto che viene definito "contropapello" su cui ha riferito nelle sue deposizioni. Sulla attribuibilità del manoscritto a Ciancimino Vito e sull'uso di una fotocopia la cui carta è stata prodotta tra il 1986 e il 1991 cfr. relazione della polizia scientifica (fald.ni 35-36).

Il contenuto del manoscritto è il seguente:

"Allegati per mittente-Mancino Rognoni- Ministro Guardasigilli Giustizia. Abolizione 416 bis, Strasburgo Maxi-processo, sud partito, riforma della giustizia alla americana sistema elettivo con persone superiori ai cinquant'anni indipendentemente dal titolo di studio: (es.: Leonardo Sciascia), abolizione carcere preventivo se non in flagranza di reato, abolizione monopolio tabacchi; controllo stupefacenti in tutti i suoi aspetti, prostituzione.)

C) Ciancimino Massimo in data 8 marzo 2010 consegna ai pm alcuni manoscritti vergati dal di lui padre tra cui uno che inizia con la dicitura "ne parlerò ampiamente in occasione.." (v. faldone n.5 produzione del PM allegata alla richiesta di rinvio a giudizio). In quel manoscritto Ciancimino Vito commenta le dichiarazioni rese da Mori e De Donno al processo di Firenze per le stragi, dicendo che *"hanno reso falsa testimonianza"*.

D) Ciancimino Massimo consegna ai pubblici ministeri anche un altro manoscritto del padre Vito sul quale è indicato un indirizzo "via Cannolicchio n.14". Spiegherà all'udienza del giorno 8 febbraio 2010 nel processo innanzi al Tribunale di Palermo a carico di Mori+1 (in atti) che l'indirizzo riguardava una delle abitazioni in uso a Provenzano e che quella collaborazione doveva portare alla cattura di Riina.

Nel documento, acquisito agli atti, c'è scritto:

"Incontro De Donno,dopo varie sollecitazioni, respinte. Delitti Lima, Falcone e Borsellino. Intenzione collaborare. Disegno politico. 1/9/1992 colonnello Mori. Incontro persona, organo interlocutorio, altezzoso e arrogante. Aggiustino prima sue cose, 1/93 Appello. Ritorno di fiamma, Carabinieri, informati, chiedono consegna grossi latitanti. Proposta..(incomprensibile)...di intesa con Mori e De Donno, comunico chiuse le trattative. Commento, o pazzi o spalle coperte, quindi Rubicone. Chiesi i miei processi inventati si concludessero bene. Consegnai libro bozza ai carabinieri. Passaporto a De Donno per vie normali. Consegna mappe città, utenze AMAP. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss. 17/12/1992, partenza per PA. Propongo appalti privi effetto Di Pietro (grossa balla). Mi promise che mi avrebbero risposto entro martedì successivo. Rientro sabato 19/12/92. Comunico risultato a De Donno, mezz'ora dopo arrestato".

Sulla autenticità e sulla riconducibilità del documento al Ciancimino Vito cfr. relazione Polizia scientifica in atti.

E) Ciancimino Massimo in data 15 maggio 2008 porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria di un manoscritto del padre dal titolo "Paradigma collaborazione" composto da 47 fogli. La polizia scientifica lo qualifica come Reperto 47 PM.

Nel documento acquisito agli atti al sesto foglio (numerato 5) c'è scritto:

"un fatto importantissimo, che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso, è quello che io HO ADERITO all'invito dei carabinieri (col. Mori e cap. De Donno) di collaborare con loro. Questa collaborazione che si stava dimostrando foriera di buoni risultati è stata interrotta dall'arresto del 19-12-92. L'arresto è stato giustificato con il pericolo di fuga perché avevo chiesto il passaporto alla Questura di Roma, mentre come risulta dai verbali di interrogatorio del dott. Caselli, Procuratore Distrettuale di Palermo, il passaporto era stato chiesto alla Questura col pieno accordo dei Carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del Procuratore Distrettuale Caselli (Binnu) (repetita iuvant) (verbale 3-3-1993 ore 17) (17-3-1993, ore 9.30 e 16.30) (23-3-1993 ore 11.30)".

All'udienza citata del giorno 8 febbraio 2010, Ciancimino Massimo ha spiegato che la richiesta del passaporto concordata con i carabinieri e l'indicazione "tra parentesi" di "Binnu" significavano che dopo la imminente cattura di Riina, per motivi precauzionali la "trattativa" doveva proseguire in Germania per continuare a incontrare Provenzano.

Sulla autenticità e sulla riconducibilità del documento al Ciancimino Vito cfr. relazione Polizia scientifica in atti.

F) Ciancimino Massimo in data 20 novembre 2009 e 1 dicembre 2009, davanti ai pubblici ministeri di Palermo e Caltanissetta, rende dichiarazioni su alcuni foglietti dattiloscritti da lui stesso consegnati alla autorità giudiziaria che riguardano, secondo lo stesso Ciancimino Massimo, il tema della "trattativa" che suo padre stava conducendo con i ROS dei carabinieri. Si tratterebbe, secondo Ciancimino Massimo, di documenti a suo tempo posseduti dal padre Ciancimino Vito e inviati a quest'ultimo dal Provenzano Bernardo tra il giugno e il luglio del 1992, in cui si manifestano pareri e proposte sulle interlocuzioni coi ROS ed in uno di questi sulla strage di via D'Amelio.

Si tratta nell'ordine dei foglietti dattiloscritti in cui è contenuta la dicitura:

- a) SE LEI PENSA CHE PARLARE CON QUESTA GENTE CI PORTI QUALCOSA DI BUONO" (Rep. 1C-CL della polizia scientifica);
- b) L'AMICO E' MOLTO PRESSATO (Rep.C2 della polizia scientifica);
- c) SECONDO ME C'E' QUALCOSA CHE NON FUNZIONA (Rep.1B-CL della polizia scientifica).

Sulla riconducibilità dei documenti dattiloscritti al Provenzano Bernardo cfr. relazione Polizia scientifica in atti.

G) Ciancimino Massimo ha consegnato alla autorità giudiziaria in data 13 settembre 2010 un documento dattiloscritto e manoscritto costituito da nr. 2 fogli in fotocopia. Il primo foglio dattiloscritto inizia con la dicitura “APPUNTI PER UN INCONTRO...” e riporta a margine destro indicazioni manoscritte in corsivo corrente (la polizia scientifica presso il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli Interni, con la nota del 20 settembre 2010 lo classifica come Reperto n.3C-P 1^ foglio). Il secondo foglio dattiloscritto inizia con la dicitura “OGGI NONOSTANTE TUTTE..” e riporta in calce indicazioni manoscritte in corsivo disposte su tre righe (si tratta del Reperto n.3C-P 2^ foglio secondo la nota 20 settembre 2010 della Polizia scientifica). Secondo la Polizia scientifica (v. note 20 settembre 2010 e 4 novembre 2010) le parti manoscritte sono quasi totalmente compatibili con la scrittura di Ciancimino Vito e la produzione della carta è collocabile temporalmente tra il novembre del 1986 e l’aprile del 1991.

Quanto al contenuto del documento relativo a piani di destabilizzazione della vita politico-istituzionale italiana che si collegano ad assetti che incominciano a delinearsi anni settanta, per ciò che riguarda i temi del presente processo i punti salienti paiono i seguenti:

- *“il piano folle di destabilizzazione del nostro sistema politico-affaristico ha avuto inizio con l’inchiesta di tangentopoli....un effetto domino si è abbattuto su un rodato intreccio politico-affaristico-mafioso..;*

- *“Falcone uomo dotato di una notevole intelligenza ed esperienza aveva capito subito cosa e che fine gli sarebbe stata riservata dopo l’omicidio Lima...anche Borsellino aveva intuito il terribile disegno, forse ancora prima del suo collega Falcone aveva intravisto scenari inquietanti...;*

- *cosa nasconde la richiesta del mio amico di incontrarci all’estero. Ho fatto leggere al colonnello l’articolo pubblicato dal settimanale Il mondo lo scorso agosto. Mi ha risposto che Roma ha voluto questo, non ha alcun potere. Come pensa di controllare gli esiti dei miei Processi. Ne Mancino ne Rognoni sono in grado. Dopo il delitto Scaglione ho capito che non ci sono regole. Solo un deficiente come Riina può avallare il tutto. Oggi nonostante tutte le cautele e le controindicazioni suggerite dai miei legali, (che non stimo), sto continuando sulla strada suggerita da mio figlio Massimo. Nonostante gli inviti ad andare avanti per l’unica strada possibile so che anche io sono a Rischio. Ho aderito alla richiesta fatta dal Colonnello Mori lo scorso giugno. Lima Falcone Borsellino Salvo, ancora la lista è lunga so che se non interveniamo come ho suggerito non si fermeranno. Mori mi dice di essere stato autorizzato ad andare avanti per la mia strada. Ho chiesto di poter incontrare in privato Violante. Sono ancora in attesa del passaporto promesso dal colonnello dal capitano e dal colonnello. Che concreti rischi corre oggi mio figlio Massimo?...”*

H) Ciancimino Massimo ha consegnato alla autorità giudiziaria in data 9 luglio 2010 un documento costituito da nr.1 foglio in formato A4 (fronte in fotocopia e verso in originale) recante: sulla 1^ facciata dattilo scrittura in fotocopia e, alla riga 1^, indicazioni

manoscritte in copia con la dicitura “scopo di garantire il regime”; sulla 2^a facciata manoscrittura redatta in originale a matita iniziante con la dicitura “(1) e (2) 6 Maggio”. Si tratta del reperto 3PA per la nota della polizia scientifica del 4 novembre 2011. La produzione della carta, secondo la polizia scientifica, è collocabile temporalmente tra luglio 1988 e gennaio 1993 e il corsivo manoscritto in fotocopia pare attribuibile a Ciancimino Vito (p.114, volume della Polizia Scientifica dal titolo “Relazione tecnica. Accertamenti grafici” faldone n.36).

Quanto al contenuto, il destinatario sarebbe l’ “Ill.mo Pres. Dott. Fazio” e il testo della missiva riguarderebbe piani di destabilizzazione della vita politico-istituzionale italiana nel 1992. Per ciò che riguarda il presente processo i punti salienti paiono i seguenti:

- *“.....sono fermamente convinto che su ordine di questa gente si sia armata la mano della mafia per gli omicidi dell’onorevole Salvo Lima, del Giudice Falcone e del Giudice Borsellino. Faccio parte di questo regime, e sono consapevole che solo per il fatto di farne parte ne sarò presto escluso. Al momento, sono utile per i loro ultimi disegni prima del “Capolavoro Finale”. Dopo un primo scellerato tentativo di soluzione avanzato con il mio contributo al Colonnello dei Ros Mori per bloccare questo attacco terroristico ad opera della mafia ennesimo strumento nelle mani del regime, e di fatto interrotto con lo omicidio del giudice Borsellino, sicuramente in disaccordo con il piano folle. Solo allora si è decisi finalmente, costretti dai fatti, di accettare l’unica soluzione possibile per cercare di rallentare questa ondata di sangue che al momento rappresenta solo una parte di questo lucido piano eversivo..”.*

VI. I contatti tra Gioè Antonino e Bellini Paolo per una “trattativa” finalizzata al recupero di opere d’arte rubate da parte di uomini di Cosa Nostra in favore dello Stato in cambio di benefici penitenziari per i detenuti appartenenti alla organizzazione; l’interruzione della menzionata “trattativa” per non interferire su altra “trattativa” di contenuti più estesi.

Questo segmento dell’impianto accusatorio riguarda l’esistenza di una “trattativa” condotta nel 1992 tra Gioè Antonino, per conto di Cosa Nostra, e Bellini Paolo, su sollecitazione del maresciallo Tempesta dell’ Arma dei Carabinieri.

L’oggetto della contrattazione sarebbe da identificare nella volontà delle istituzioni di recuperare opere d’arte indebitamente sottratte al patrimonio pubblico. Per tale attività si sarebbe chiesta la collaborazione di esponenti di Cosa Nostra. Ciò sarebbe avvenuto grazie alla intermediazione di Bellini che agiva su mandato del maresciallo dei carabinieri Tempesta a sua volta a contatto con l’allora colonnello Mario Mori. In cambio del favore

sulle opere d'arte, l'organizzazione avrebbe sollecitato l'applicazione di benefici penitenziari per alcuni capi mafia.

Tuttavia, secondo la tesi accusatoria, l'interlocuzione tra Bellini e Gioè, iniziata nella primavera del 1992 si sarebbe interrotta nell'autunno dello stesso anno, proprio perché quella iniziativa avrebbe rischiato di interferire su di una "trattativa" a più alti livelli tra capi-mafia e esponenti delle istituzioni.

Con riferimento a tale vicenda, occorre innanzitutto ricordare le fonti che inquadrano i due protagonisti principali della interlocuzione, ossia Gioè e Bellini.

Su Gioè Antonino, noto esponente della famiglia mafiosa di Altofonte, arrestato a seguito di una intercettazione ambientale (nel cosiddetto covo di via Ughetti a Palermo) dalla quale sono stati raccolti elementi che lo collegavano ad azioni stragiste compiute e in progettazione da parte di Cosa Nostra, vanno in questa sede evidenziate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia La Barbera Gioacchino e Brusca Giovanni (di quest'ultimo anche quelle rese nell'udienza preliminare in data 1 febbraio 2013), nonché le trascrizioni delle conversazioni intercettate nel covo di via Ughetti dove ha soggiornato il Gioè nei primi mesi del 1993 (acquisite all'udienza del 21 febbraio 2013), la lettera dello stesso Gioè prima del suicidio e l'informativa della DIA del 4 marzo 1993 (acquisita nel corso della udienza preliminare).

Le menzionate fonti riguardano:

la vicinanza, negli anni 1991, 1992 e 1993, di Gioè a capi mafia del calibro di Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca; l'interlocuzione di Gioè con esponenti della mafia catanese riconducibili al clan Santapaola, quali Aiello Vincenzo, Santo Mazzei, Giuseppe Pulvirenti e Nitto Santapaola (questi ultimi due all'epoca latitanti), collegati con soggetti vicini ad ambienti della estrema destra quali Pietro Rampulla (artificiere della strage di Capaci) e Rosario Pio Cattafi; il soggiorno in un appartamento di un immobile di via Ughetti frequentato anche da un uomo dei servizi segreti (v. dichiarazioni dott. Gianni De Gennaro del 12 febbraio 2013); i contatti con Papalia Domenico, personaggio legato all'ndrangheta con contatti con uomini della massoneria deviata di Licio Gelli, quali Lena Giulio (v.inf. DIA 4 marzo 1994); la progettazione, da parte di Gioè e altri uomini d'onore, di attentati ad un non meglio identificato tribunale, a guardie carcerarie, a obiettivi di varia natura.

Bellini Paolo proviene da ambienti della destra eversiva (Avanguardia Nazionale). E' stato, nel 1975, l'esecutore materiale dell'omicidio dell'attivista di Lotta Continua Alceste Campanile. Latitante per anni in Brasile grazie a coperture degli ambienti dell'estrema destra, ha fatto ritorno in Italia nel 1981 con il nome di Roberto Da Silva. Ha commesso omicidi per conto dell'ndrangheta da lui stesso confessati (v. anche dichiarazioni rese in udienza preliminare il 12 gennaio 1993). Bellini ha conosciuto Gioè

nel carcere di Sciacca nel 1981, poi sono rimasti in contatto e si sarebbero rivisti in Sicilia nel 1991 e con diversi incontri nel 1992.

Sui contatti nel 1992 tra Gioè e Bellini e sulle relative finalità, vanno indicate, oltre alla citata sentenza della Corte di Assise di Firenze n.3 del 1998, principalmente tre fonti dichiarative: lo stesso Bellini Paolo, Brusca Giovanni, il maresciallo Tempesta.

Bellini Paolo (verbali s.i.t. 14 marzo 1994, 31 marzo 1994, esame udienza preliminare 12 e 21 febbraio 2013) ha riferito sui seguenti punti:

- sui suoi rapporti con il maresciallo Tempesta e sulla richiesta di quest'ultimo al Bellini, nel primo semestre del 1992, di collaborare con lui nel recupero di opere d'arte rubate alla pinacoteca di Modena nel gennaio del 1992 date le conoscenze dello stesso Bellini nell'ambiente del commercio delle opere d'arte;

- sulla decisione di Bellini di rivolgersi a Gioè per recuperare le opere d'arte rubate a Modena, mostrando al suo interlocutore le foto delle stesse, e sulla disponibilità di Gioè ad assecondarlo in cambio degli arresti ospedalieri per cinque persone delle quali fece i nomi: Pippo Calò, Bernardo Brusca, Luciano Liggiò, Giacomo Gambino, Giovanbattista Pullarà;

- sulla circostanza che Bellini aveva proposto al maresciallo Tempesta di infiltrarsi nella organizzazione mafiosa sfruttando i suoi contatti in Sicilia e sul fatto che Tempesta aveva avvertito il ROS dei carabinieri, e in particolare il colonnello Mori della iniziativa di Bellini con Gioè;

- sul dialogo per la "trattativa" sulle opere d'arte tra Gioè e Bellini e tra Bellini e Tempesta nell'estate e nell'autunno del 1992;

- sui progetti di attentato di Cosa Nostra nell'estate e nell'autunno del 1992 per reagire al trattamento disumano riservato nelle carceri come Pianosa ai detenuti anche con obiettivi che coinvolgono città d'arte e riguardano il patrimonio storico-artistico;

- sui motivi della interruzione dello stesso dialogo tra i diversi interlocutori per il recupero delle opere d'arte in particolare da parte del Gioè, legati all'esistenza di una altra trattativa "a più alti livelli"(cfr. udienza del 12 febbraio 2013 Bellini).

Tempesta Roberto, all'epoca maresciallo dei carabinieri in servizio presso il reparto operativo Tutela Patrimonio Artistico (verbali s.i.t. 7 aprile 1994 e 30 marzo 1998), ha riferito sui seguenti punti:

- sui contatti con Bellini Paolo finalizzati al recupero delle opere d'arte sottratte alla Pinacoteca di Modena nel gennaio del 1992 e sulla disponibilità di quest'ultimo a sfruttare i suoi contatti in Sicilia in questa prospettiva addirittura infiltrandosi nella organizzazione mafiosa;

- su quanto riferì Bellini a Tempesta, sul contenuto dei contatti del primo con ambienti mafiosi in Sicilia, sulla possibilità di “trattativa” per il recupero di opere d’arte, sulle informazioni relative a possibili nuovi attentati mafiosi anche dopo via D’Amelio;
- sui contatti tra Tempesta e Mori aventi ad oggetto l’iniziativa di Bellini in Sicilia e sulla prospettazione al colonnello del ROS dei carabinieri del trattamento particolare per alcuni capi mafia in carcere.

Brusca Giovanni, sentito anche nel corso dell’udienza preliminare in data 1 febbraio 2013, ha riferito sui seguenti punti:

- sugli incontri tra Gioè e Bellini, di cui era venuto a conoscenza per lo stretto rapporto di collaborazione con il primo, che iniziarono tra l’omicidio Lima e la strage di Capaci;
- sul fatto che Bellini, parlando con Gioè, fornisce alla organizzazione lo spunto per gli attentati da fare alle opere d’arte, tanto che l’uomo d’onore catanese Santo Mazzei aveva lasciato, nell’autunno del 1992 ai giardini di Boboli a Firenze del materiale esplosivo in una iniziativa dimostrativa;
- sul fatto che lo stesso Brusca aveva informato Riina Salvatore dei contenuto dei contatti tra Gioè e Bellini, tanto che proprio Riina aveva inserito il nome di Pippo Calò tra i possibili beneficiari di quella iniziativa di scambio;
- sul fatto che Riina, dopo la strage di via D’Amelio, quando Bellini comunica che si possono al massimo concedere gli arresti in caserma solo a Brusca Bernardo e Gambino Giacomo Giuseppe, se ne disinteressa, autorizzando Brusca a gestirla solo per il padre Bernardo;
- sul fatto che il “canale Bellini” viene definitivamente chiuso anche perché Brusca teme che possa essere un infiltrato.

Tra le fonti relative alla “trattativa” tra Gioè e Bellini, va evidenziato un passaggio della sentenza n.3 del 1998 della Corte di Assise di Firenze, divenuta irrevocabile:

“..c’è accordo, quindi, su quello che è veramente rilevante: esistenza e sviluppo temporale della trattativa; soggetti che la portano avanti. Tutti gli altri passaggi (per giungere alle stragi) sono desumibili in via logica e non vanno cercati nelle parole di ciascun teste o collaboratore. Dall’interesse dello Stato a recuperare opere d’arte si passa infatti a quello di non perdere le opere possedute; dalla possibilità di ottenere benefici facendo recuperare un’opera si passa a quella di ottenere una contropartita minacciando la distruzione di altre; la minaccia diventa più credibile se si dimostra di essere disposti concretamente a far danno. Ci sono tutte le condizioni perché l’avventura stragista abbia inizio..”

VII. Il 1993: gli attentati per ricattare lo Stato e i “segnali di distensione” provenienti dalle istituzioni, come contributo atipico (ai sensi dell’art 110 c.p.) alla condotta di minaccia ex art 338 c.p..

Uno dei punti cruciali dell’impianto accusatorio del presente processo va individuato nella circostanza secondo cui negli anni 1992-1993-1994 i *boss* di Cosa Nostra hanno coltivato un progetto di ricatto allo Stato attraverso stragi e attentati di diversa intensità intimidatoria allo scopo di indurre le istituzioni ad una “trattativa” avente ad oggetto l’ammorbimento della repressione penale ed, in particolare, del regime del “carcere duro” di cui all’art.41 bis Op, per gli aderenti alle organizzazioni di stampo mafioso. Tali minacce si sarebbero saldate con le condotte di alcuni personaggi delle istituzioni pronti ad attivarsi per ridimensionare l’impatto della normativa sul “carcere duro”, rafforzando in tal modo il proposito criminoso di coloro i quali avevano ideato ed eseguito la strategia stragista.

Si rammenti che la sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998, emessa nell’ambito del processo per le stragi del 1993-1994(in atti, utilizzabile ai sensi dell’art.238 bis c.p.p.) e in seguito divenuta irrevocabile, è pervenuta a conclusioni da evidenziare in questa sede.

Secondo la Corte di Assise di Firenze, le stragi del 1993 e del 1994 furono, in via preponderante, funzionali al ricatto. A differenza della tradizionale eliminazione di singoli avversari, le stragi indiscriminate ed eseguite nelle città e nei luoghi che esprimevano la storia e la cultura del paese non potevano essere finalizzate a se stesse e non avrebbero potuto garantire a Cosa Nostra nessun risultato diretto e immediato.

La Corte di Assise di Firenze ha, inoltre, affermato che *“non rispondeva ai criteri utilitaristici di Cosa Nostra –che si muove sempre in vista di un determinato scopo, fosse anche soltanto l’affermazione del proprio potere attraverso l’eliminazione di avversari o neutralizzando sul nascere possibili ribellioni e dissidenze- mettere le bombe, si badi fuori dalla Sicilia e non per sopprimere un nemico, se non vi fosse stato un obiettivo concreto da raggiungere”*. Secondo i giudici fiorentini, quegli attentati contengono un messaggio coartativo che, per funzionare, doveva essere necessariamente e chiaramente decifrato dai destinatari, ciò deponendo per l’esistenza di una “trattativa in corso” in relazione alla quale il vertice di Cosa Nostra voleva costringere l’interlocutore a fare “passi in avanti” a tutti i costi.

Oltre agli approdi della citata sentenza del capoluogo toscano, la stessa documentazione attinente al cosiddetto “papello” e le dichiarazioni relative al contenuto di quel documento (cfr sul punto in particolare Brusca Giovanni e Ciancimino Massimo ma anche altri soggetti indicati nel paragrafo V) prevedono tra i temi forti della “contrattazione” il ridimensionamento del regime carcerario previsto dall’art.41 bis

dell'ordinamento penitenziario introdotto con il decreto legge n.306 del 1992 convertito nella legge n.356 del 1992.

Con riguardo all'obiettivo di Cosa Nostra di determinare un mutamento di orientamento delle istituzioni sul "carcere duro" attraverso gravi attentati e sulla percezione di questo piano da parte di organi preposti a garantire la sicurezza della Stato, va segnalato un importante documento della DIA del 10 agosto 1993, inviato dal direttore di quell'organismo, dottor Giovanni De Gennaro (sentito all'udienza del 12 febbraio 2013), al Ministro degli Interni e ad altri apparati istituzionali preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico del nostro paese.

Nel menzionato documento dal titolo "*Esame analitico delle stragi consumate a Roma e Milano contro tre distinti obiettivi nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993*", dopo il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Annacondia Salvatore, con riferimento all'obiettivo della minaccia mafiosa perpetrata attraverso una serie di attentati, si scrive al foglio n.9:

"grazie alle pesanti restrizioni imposte alla vita carceraria ed in particolare all'isolamento, che ha notevolmente limitato ogni forma di contatto con l'esterno, i detenuti non sono più riusciti ad esercitare efficacemente la loro azione di comando dall'interno delle carceri, venendo in tal modo delegittimati e perdendo potere all'interno della organizzazione. Da ciò è derivata per i capi l'esigenza di riaffermare il proprio ruolo e la propria capacità di direzione anche attraverso la progettazione di attentati in grado di indurre le Istituzioni ad una tacita trattativa".

E sulla circostanza secondo cui talune condotte istituzionali improntate al "dialogo" potevano all'epoca rafforzare i propositi criminosi di Cosa Nostra, va evidenziato un ulteriore passaggio del documento del 10 agosto del 1993 della DIA. A pagina 10, sottolineata la dannosità per l'organizzazione mafiosa della applicazione del "carcere duro" che aveva già contribuito in modo efficace a far maturare in ben tredici detenuti la scelta di collaborare con la giustizia, si evidenzia : *"partendo da tali premesse è chiaro che l'eventuale revoca anche solo parziale dei decreti che dispongono l'applicazione dell'art. 41 bis, potrebbe rappresentare il primo concreto cedimento dello Stato, intimidito dalla "stagione delle bombe"*.

In proposito, si rammenti che, nell'estate del 1993, siamo in un momento cruciale per l'applicazione del regime del 41 bis O.P. Si trattava infatti, all'epoca, di una disposizione di carattere provvisorio (verrà stabilizzato solo nel 2002) secondo la previsione del decreto legge n.306 del 1992 poi convertito nella legge n.356 del 1992. E proprio nel luglio del 1993 cominciavano ad andare in scadenza i primi decreti (annuali) applicativi del regime del "carcere duro", emanati dal Ministro della Giustizia Claudio Martelli nella notte tra il 19 e il 20 luglio del 1992.

Nell'estate del 1993, dunque, il circuito istituzionale deve decidere se seguire la "linea della fermezza" auspicata e sollecitata dalla nota della DIA o se lanciare "segnali di distensione" all'organizzazione mafiosa per far cessare le stragi, in vista di una soluzione di compromesso con i capi di Cosa Nostra.

A) Fonti relative al piano di minaccia mafiosa, ai suoi obiettivi e alla sua realizzazione.

Al di là delle menzionate percezioni tra le forze di polizia sulla plausibilità di un piano mafioso di "ricatto allo Stato" finalizzato alla "trattativa", vanno evidenziate su questo tema le dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia sentiti nell'ambito del presente procedimento o in procedimenti connessi, laddove parlano della causale delle stragi del 93/94, i cui contributi alla base della valutazione di "idoneità a sostenere l'accusa in giudizio" dovranno essere ulteriormente sondati nel contraddittorio tra le parti in dibattimento.

Tra i collaboratori che hanno deposto su tali circostanze, anche con riguardo a obiettivi inediti per gli attentati di matrice mafiosa (opere d'arte, spiagge, chiese), vanno indicati in particolare: La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo, Cancemi Salvatore, Di Filippo Pasquale, Ciaramitaro Giovanni, Grigoli Salvatore.

Costoro hanno riferito su "come" il nuovo regime carcerario di rigore, introdotto nel giugno del 1992 (benché materialmente applicato dal 19 luglio di quello stesso anno) e destinato ad essere applicato soprattutto agli associati di mafia, unitamente all'espandersi con sempre maggiore incisività sul piano giudiziario al fenomeno del cosiddetto "pentitismo", conseguente al varo del d.l. 15 gennaio 1991 n.8, vennero vissuti all'interno di Cosa Nostra come un pericolo mai corso in precedenza.

E sempre sul fermento all'interno del "popolo di Cosa Nostra" provocato dalla durezza del regime carcerario introdotto con l'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario e sulle iniziative intimidatorie "in cantiere" all'epoca dei fatti, vanno indicate in questa sede anche fonti di altra natura, il cui spessore probatorio dovrà essere ulteriormente sondato in dibattimento.

Tra queste, si ricordano le conversazioni intercettate tra il febbraio e il marzo del 1993 nel covo di Ughetti a Palermo, nella disponibilità di due "uomini d'onore" del calibro di Gioè Antonino e La Barbera Gioacchino, molto vicini agli odierni imputati Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca (acquisite dal giudice della udienza preliminare in data 21 febbraio).

Gioè e La Barbera, insieme ad altri soggetti gravitanti nell'orbita di Cosa Nostra, vengono a loro insaputa ascoltati dalle forze di polizia mentre progettano il sequestro di

alcune guardie penitenziarie per “interrogarle” e “giustiziarle” nonché un attentato da consumarsi nei pressi di un tribunale non identificato (cfr. sul punto anche la deposizione, innanzi al giudice della udienza preliminare, del prefetto Gianni De Gennaro all’udienza del 12 febbraio 2013).

Sullo stesso tema, occorre mettere in evidenza in questa sede anche la lettera-esposto inviata in data 17 febbraio 1993 da non meglio precisati “familiari dei detenuti” (che dal testo si evince provengono da Palermo e dalla Sicilia, ma di cui non è possibile individuarne l’identità) all’allora Presidente della Repubblica e “per conoscenza” al Sommo Pontefice, al vescovo di Firenze e al giornalista Maurizio Costanzo.

In quella lettera si invoca l’intervento del Capo dello Stato sul “trattamento carcerario” ritenuto contrario alla dignità umana in strutture come quella di Pianosa. Ma l’invocazione è formulata con i seguenti toni: *“crediamo che LEI (n.d.r. Presidente della Repubblica) debba vergognarsi di essere il Capo dello Stato è che lo Stato permette ai secondini delle carceri ed in special modo a quelli del carcere di Pianosa, di avere comportamenti uguali a quelli degli sciacalli o dei teppisti della peggior specie, nel senso che spesso trattano i detenuti peggio dei cani randagi, usando metodi della peggior tradizione fascista”*. Si considerano i secondini alla stregua di “bestie” o “killer di Stato”. E si chiede, tra l’altro, di *“togliere dal servizio gli squadristi al servizio del DITTATORE AMATO”*.

Gli estensori della lettera, in caso di mancata adozione di rimedi a quelli che vengono considerati metodi “incivili”, considerano lo stesso Capo dello Stato “responsabile” della situazione.

Si rammenti che sulle modalità di rinvenimento della lettera “dei familiari dei detenuti” vanno evidenziate le dichiarazioni del magistrato dott. S. Sebastiano Ardita, ex funzionario del DAP, il quale ha anche riferito come dagli atti di archivio la missiva nella disponibilità del Ministero degli Interni sia stata inviata da quel dicastero al Ministero della Giustizia in data 3 marzo 1993 (sul punto l’allora Ministro Nicola Mancino e il consigliere giuridico del Capo dello Stato dott. Enzo Gifuni hanno dichiarato di non conoscerne l’esistenza).

Sulla carica intimidatoria della lettera-esposto, vanno ricordati gli obiettivi e i luoghi di alcuni successivi attentati di matrice certamente mafiosa (come accertato dalla sentenze della Corte di assise di Firenze) alla luce delle indicazioni sui destinatari della lettera stessa:

- attentato a Maurizio Costanzo del maggio del 1993;
- attentato di via dei Georgofili a Firenze del 28 maggio 1993;
- attentato a San Giovanni in Laterano, sede del Pontefice, nella notte tra il 27 e 28 luglio 1993.

B) Fonti relative ai segnali provenienti dal circuito istituzionale suscettibili di alimentare ulteriori minacce.

L'impianto accusatorio del capo A) della rubrica propone, quindi, un collegamento tra gli atti di minaccia e di violenza da parte della organizzazione mafiosa Cosa Nostra e alcune determinazioni adottate in ambito istituzionale relative alla gestione e alla interpretazione delle norme sul regime detentivo previsto dall'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario nell'anno 1993.

Occorre sul punto segnalare la documentazione proveniente dal Ministero della Giustizia, acquisita al fascicolo a disposizione del Giudice della udienza preliminare.

Dall'elenco dei provvedimenti in materia di applicazione del regime detentivo di cui all'art.41 bis OP, trasmesso dall'Ufficio del Gabinetto del Ministro con nota del 18.4.2001 (in atti), risulta che 28 decreti emessi tra il luglio e il settembre del '92, con speculari atti varati nello stesso arco temporale del '93, non furono rinnovati alle rispettive scadenze.

Altri 10 decreti emanati tra il luglio del '92 e l'agosto dello stesso anno furono revocati prima delle rispettive scadenze con provvedimenti assunti tra il febbraio e il settembre del '93.

Ulteriori 127 decreti imponenti il regime del 41 bis c.d. delegato furono revocati prima della scadenza, alcuni tra marzo e aprile del '93, la maggior parte nel maggio di quell'anno;

infine altri 334 decreti non vennero rinnovati nel novembre del '93, la gran parte, e nel gennaio del '94, alcuni (tra i soggetti non prorogati, oltre ad esponenti della camorra, dell' 'ndrangheta e della sacra corona unita, pare opportuno ricordare qualche nominativo dei *clan* siciliani: Di Trapani Diego della famiglia mafiosa di Palermo-Resuttana; Giuliano Giuseppe del *clan* di Brancaccio; Vitale Vito del *clan* di Partinico; Farinella Giuseppe capo mandamento di San Mauro Castelverde; Geraci Antonio già capo mandamento di Partinico; Spina Raffaele "uomo d'onore" di rilievo della famiglia della Noce; Fidanzati Giuseppe; Di Carlo Andrea della famiglia mafiosa di Altofonte in cui avevano militato Gioè Antonino, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo coinvolti nella strage di Capaci; Rancadore Giuseppe poi capo famiglia di Trabia; Gaeta Giuseppe poi capo famiglia di Termini Imerese; Bordonaro Luigi e Riggio Salvatore capi mafia di Riesi; Tasca Carmelo e Dominante Carmelo, due killer del clan Madonia di Gela; Grassonelli Giuseppe del clan di Porto Empedocle; Miano Luigi detto Jimmy, il collaboratore più stretto di Nitto Santapaola; Ferrera Francesco e Ferrera Salvatore della famiglia catanese; Asaro Salvatore della famiglia di Mazara del Vallo).

La lettura dei nomi e dei luoghi di nascita dei detenuti che ne beneficiarono fa ritenere che si trattasse di appartenenti a organizzazioni criminali di varia natura, e quindi non solo di mafia siciliana.”

Un tema di prova alla base dell'imputazione di cui al capo A) della rubrica è rappresentato dallo sviluppo diacronico, a partire dal marzo del 1993, da una parte delle minacce e degli attentati di matrice mafiosa e dall'altra di alcune condotte di esponenti delle istituzioni con incarichi incidenti sulla materia del regime detentivo e in particolare sulle determinazioni di revoca o di “non rinnovo” dei decreti di applicazione del regime del 41 bis a centinaia di detenuti.

Su tale punto, tra gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, si segnalano fonti di natura documentale e dichiarativa, il cui spessore probatorio dovrà essere ulteriormente sondato nella verifica dibattimentale.

Le fonti sono le seguenti:

- a) le dichiarazioni del teste Nicolò Amato, direttore del DAP dal 1982 sino al maggio del 1993, laddove riferisce sulla nota scritta da lui e diretta al capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia del 6.3.1993 (in atti) secondo cui l'allora Capo della Polizia, dott. Vincenzo Parisi e il ministero degli Interni (n.b., si parla di ministero e non di Ministro) avevano manifestato perplessità sul 41 bis per l'eccessiva durezza (l'appunto del direttore del DAP fa anche riferimento al fatto che dal Ministero degli Interni erano giunte “pressanti insistenze” per la revoca del regime del 41 bis nelle carceri di Secondigliano e Poggioreale (p.60 della nota). Si rammenti in quella stessa nota, il direttore Amato chiede di inasprire il regime del “carcere duro” anche sotto il profilo della registrazione dei colloqui con i familiari e della presenza ai processi in videoconferenza per evitare il turismo giudiziario);
- b) il contributo dell'imputato di reato connesso Cattafi Rosario Pio, laddove riferisce dei suoi contatti con l'allora vicedirettore del DAP, dott. Francesco Di Maggio, a partire dal giugno del 1993; sulle circostanze in cui aveva saputo dallo stesso dott. Di Maggio, prima della nomina ufficiale a vicedirettore del DAP (giugno 1993), che quest'ultimo avrebbe assunto tale incarico per porre fine alle stragi attraverso la concessione di benefici penitenziari; e su un incontro con il dott. Di Maggio al bar Doddis a Messina in cui il primo gli disse che “con i R.O.S. abbiamo deciso di prendere le cose in mano” e che di questo doveva avvertire, attraverso intermediari, il boss Nitto Santapaola;
- c) la nota datata 26 giugno 1993, acquisita agli atti del fascicolo, con la quale il direttore del DAP, dott. Adalberto Capriotti, da poco insediatosi, formula alcune proposte all'indirizzo del Ministro della Giustizia nell'ottica di “fornire un

segnale di distensione". Si tratta delle seguenti indicazioni: a) non prorogare 373 posizioni di 41 bis che stavano per andare in scadenza in quei mesi; b) ridurre di circa il 10% i soggetti sottoposti a regime speciale aggravato; c) portare da un anno a sei mesi la scadenza dei provvedimenti ex art.41 bis OP;

d) le dichiarazioni del teste Andrea Calabria, alto funzionario del DAP all'epoca dei fatti, laddove riferisce sulla predisposizione della bozza di documento poi firmato dal dott. Capriotti e sui suggeritori del contenuto di quella bozza.

C) La lettera inviata al Ministro della Giustizia a firma del direttore del DAP Capriotti del 26 giugno 1993 e i provvedimenti del Ministro della Giustizia del novembre del 1993. L'operazione istituzionale di avvicendamento dei vertici del DAP nel maggio del 1993 e i collegamenti tra il dott. Di Maggio e il ROS dei carabinieri.

Ebbene i provvedimenti di revoca e "non rinnovo" del "carcere duro" sono del novembre del 1993, ossia successivi al luglio del 1993.

In questa prospettiva vanno evidenziate alcune fonti relative al contesto istituzionale in cui tali circostanze maturano, ai soggetti istituzionali protagonisti di alcune iniziative e alle motivazioni alla base di certe nomine. Si tratta di un contesto istituzionale che registra nel giugno del 1993 l'avvicendamento al vertice del DAP del direttore Nicolò Amato e del vicedirettore Fazzioli con i dottori Capriotti e Di Maggio. Un avvicendamento che, secondo le fonti a disposizione di questo Giudice, matura in circostanze particolari, meritevoli di apprezzamento in questa sede ai sensi dell'art 429 lett. d).

Si rammentino le fonti di prova sul punto nel modo seguente.

a) I testimoni, dottori Nicolò Amato e Fazzioli, sulle modalità della loro sostituzione (senza alcun preavviso). Il teste Nicolò Amato, direttore del DAP dal 1982 sino al maggio del 1993, ha pure aggiunto di non aver lasciato il DAP per sua volontà.

b) Il teste Andrea Calabria, dirigente del DAP all'epoca dei fatti (1993), ha riferito sui motivi dell'avvicendamento al vertice del DAP nel giugno del 1993 del direttore Nicolò Amato e del vicedirettore Fazzioli rispettivamente con i dottori Capriotti e Di Maggio; sul ruolo assunto in quel frangente dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro che avrebbe incaricato due prelati, addetti all'Ispettorato Generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena e

notoriamente perplessi per motivi umanitari sul “41 bis”, di indicare al Guardasigilli Conso il sostituto di Nicolò Amato).

- c) Il teste Fabio Fabbri, all’epoca addetto all’Ispettorato Generale dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena, e braccio destro del direttore mons. Cesare Curioni, ha riferito su alcuni passaggi dell’avvicendamento del direttore del DAP Nicolò Amato e sulle sollecitazioni dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, affinché fornissero una indicazione all’allora Guardasigilli Prof. Giovanni Conso (loro indicarono il dott. Capriotti, allora procuratore della Repubblica di Trento, di cui era nota la sua mitezza d’animo e la sua vicinanza alle posizioni della Chiesa Cattolica).
- d) Il collaboratore di giustizia Vara Ciro, in data 21 maggio 2009, ha dichiarato: *“quando chiesi a Provenzano, che era il mio referente principale, come si stesse sviluppando la trattativa, la vicenda del papello, dopo l’arresto di Riina, quando chiesi in particolare a Provenzano come si stava sviluppando la questione del papello sul problema carcerario, Provenzano mi disse la cosa sta andando avanti, non ti preoccupare, ci stiamo muovendo con la Chiesa”* .

Con riguardo al punto esplicitato dal capo A) della imputazione in cui si fa riferimento ai collegamenti tra la condotta di alcuni imputati e l’allora vicedirettore del DAP dott. Francesco Di Maggio, vanno evidenziate le fonti da cui si evincerebbe da un lato la peculiarità della procedura che portò il dott. Di Maggio a ricoprire la carica di vicedirettore del DAP e il ruolo preminente all’interno di quella struttura (rispetto a quello del direttore dott. Capriotti sul tema del trattamento dei detenuti), dall’altro i rapporti tra il dott. Di Maggio e alcuni ufficiali del R.O.S., in particolare con il colonnello Mario Mori.

Sul punto si indicano le seguenti fonti.

- a) Il teste Adalberto Capriotti riferisce sulle indicazioni che gli diedero quando gli venne proposta la direzione del DAP; circostanza nella quale gli dissero che il vicepresidente doveva essere il dott. Francesco Di Maggio, non conosciuto dal Capriotti;
- b) il teste Nicolò Amato riferisce sull’atteggiamento del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in ordine alla nomina del dott. Di Maggio e sulla procedura straordinaria adottata in quel frangente (considerazione analoga a quella del dott. Loris D’Ambrosio come emerge dalla intercettazione telefonica con Mancino Nicola il 25.11.2011, in cui il primo manifesta tutte le sue perplessità in ordine alla opportunità della procedura adottata, anche alla luce

delle sue pregresse esperienze all'Alto commissariato antimafia e alla direzione affari penali del Ministero della Giustizia nell'ambito del quale all'epoca dei fatti operava), ossia una preventiva nomina di dirigente generale presso la presidenza del Consiglio, recante la firma del presidente della Repubblica Scalfaro, del presidente del Consiglio Ciampi e del ministro della giustizia Conso;

- c) la documentazione fornita dal CSM in atti nella parte in cui evidenzia che all'inizio del 1993 il dott.Di Maggio non possedeva i requisiti per ricoprire l'incarico di vicedirettore del DAP (poiché la normativa prevedeva il grado di magistrato di cassazione che ancora l'interessato non aveva raggiunto, avendo il grado di magistrato di tribunale) e nel carteggio relativo al decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno del 1993 con cui il dott.Di Maggio viene nominato dirigente generale nell'organico della presidenza del Consiglio dei Ministri e per l'effetto di questa nomina potrà ricoprire ruoli apicali al Ministero della Giustizia (cfr.documentazione acquisita dal Consiglio superiore della magistratura). Dalla documentazione in atti si evince che quella procedura coinvolge un magistrato che aveva fatto parte della struttura dell'Alto Commissariato Antimafia notoriamente a contatto con il reparto del ROS dei Carabinieri e con esponenti dei servizi di sicurezza interna;
- d) il teste Andrea Calabria, alto funzionario del DAP all'epoca dei fatti (1993), riferisce sulle dinamiche dei rapporti tra il nuovo direttore del DAP Adalberto Capriotti e il suo vice Francesco Di Maggio, e sul fatto che Capriotti, persona di una certa età, gli aspetti operativi li delegava tutti a Di Maggio;
- e) il teste Nicolò Amato riferisce che, con il suo successore alla direzione del DAP, ossia il dott. Capriotti, "quello che faceva tutto era Di Maggio".
- f) Il teste Olindo Canali (17.11.2012), allora magistrato presso la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, riferisce su un incontro nel febbraio del 1993 con il collega Francesco Di Maggio, il quale dopo averlo convocato a Roma in una caserma dei R.O.S., gli propose di seguirlo al DAP dove, gli disse, sarebbe stato nominato di lì a poco; nonché sui rapporti, a quell'epoca, tra il dott.Di Maggio e il ROS dei Carabinieri;

- g) l'agenda del colonnello Mori, alla data del 27 febbraio 1993, dove si ravvisa l'appunto: "incontro con Di Maggio per omicidio giornalista Barcellona Pozzo di Gotto";
- h) l'agenda del colonnello Mori, alla data del 28 luglio 1993, dove si ravvisa l'appunto "Di Maggio-parlare problema detenuti";
- i) l'imputato di reato connesso Rosario Pio Cattafi riferisce sulle confidenze fattegli dal dott. Di Maggio prima della nomina al DAP sull'incarico che stava per assumere e sull'obiettivo che voleva realizzare da quella postazione istituzionale, ossia porre fine alle stragi attraverso la concessione di benefici penitenziari; nonché su un incontro al bar Doddis a Messina in cui il dott. Di Maggio gli disse che i R.O.S. erano coinvolti nella apertura del dialogo con Cosa Nostra sul 41 bis ("con i R.O.S. abbiamo deciso di prendere le cose in mano") e che lui (Cattafi) doveva contattare il boss Nitto Santapaola, attraverso il legale di Salvatore Cuscunà, Tuti Buatta;
- j) il teste Nicola Cristella, guardia del corpo del vicedirettore del DAP dott. Francesco Di Maggio all'epoca dei fatti, ha poi riferito sui contatti, nella seconda del 1993 a Roma, tra quest'ultimo e alcuni alti ufficiali dei ROS (quali il comandante del Reparto eversione e operazioni speciali Giampaolo Ganzer, il maggiore Bonaventura e il colonnello Mario Mori); nonché su una telefonata, a cui aveva assistito, ricevuta dal dott. Di Maggio nella seconda metà del 1993 nel corso della quale un politico siciliano, identificato dal teste nell'onorevole Calogero Mannino, aveva raccomandato esplicitamente al dott. Di Maggio se poteva attendere prima dell'applicazione del 41 bis.

VIII. L'ulteriore contributo di agevolazione del programma di minacce portato avanti da Cosa Nostra per ottenere dallo Stato delle concessioni sul versante del trattamento penitenziario e della legislazione penale antimafia, che si sviluppa a partire dalla fine del 1993 e durante l'anno 1994.

Questo segmento dell'impianto accusatorio di cui al capo A) della rubrica propone "altri interlocutori" nel "dialogo a distanza" tra i vertici dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra ed esponenti delle istituzioni in carica (o sul punto di assumere funzioni pubbliche di notevole responsabilità e impulso nella azione antimafia). Il "dialogo", imposto dagli attentati, ha come finalità anche in questo frangente temporale

(fine del 1993 prima parte del 1994) l'ottenimento di benefici nel trattamento penitenziario e sul versante della legislazione penale antimafia.

La tesi sostenuta nel capo di imputazione è la prosecuzione del "piano di trattativa", portato avanti dai vertici di Cosa Nostra, in particolare con riferimento agli odierni imputati Provenzano Bernardo, Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni.

Detto piano intimidatorio, secondo la tesi accusatoria, dopo avere coinvolto, a partire dalla prima metà del 1992, esponenti politici della prima Repubblica e un "uomo cerniera" tra ambienti mafiosi ed ambienti politici quale Ciancimino Vito, ora tenta di agganciare i nuovi protagonisti della politica italiana, sul punto di assumere importanti incarichi, in una linea di continuità negli obiettivi e nei metodi per raggiungerli.

In questa prospettiva, gli obiettivi coltivati dai capi di Cosa Nostra restano il ridimensionamento degli effetti della normativa di cui all'art 41 bis dell'ordinamento penitenziario e della legislazione antimafia con particolare riferimento alle disposizioni sui collaboratori di giustizia. La figura di Dell'Utri Marcello assumerebbe, in base alle tesi del pubblico ministero, particolare rilievo nel piano di prosecuzione della "trattativa" dato il suo collegamento personale con l'onorevole Silvio Berlusconi, che dopo le elezioni politiche del 27-28 marzo 1994 ricoprirà il mandato di presidente del Consiglio dei ministri, come tale destinatario finale delle "richieste mafiose". "Richieste" che continuano ad essere veicolate attraverso la minaccia di proseguire nelle iniziative stragiste in caso di mancato ascolto.

Con riguardo alla genesi dell'impegno politico di Dell'Utri, va indicato il contributo conoscitivo del teste Ezio Cartotto nell'esame reso al pubblico ministero in data 10 gennaio 2012. Cartotto, analista politico e con alle spalle un impegno nel partito della Democrazia cristiana, riferisce sull'incarico ricevuto da Dell'Utri nella primavera di interessarsi riservatamente delle prospettive politiche del gruppo Fininvest e di organizzare un ciclo di conferenze per i quadri del menzionato gruppo finanziario per l'analisi della situazione politica.

Sul ruolo di Dell'Utri nel "dialogo con Cosa Nostra, le fonti idonee a sostenere l'accusa in giudizio, il cui spessore probatorio dovrà essere ulteriormente sondato in sede dibattimentale, sono principalmente rappresentate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che riferiscono sui contatti tra l'esponente della organizzazione mafiosa Mangano Vittorio e l'odierno imputato Dell'Utri Marcello e tra quest'ultimo e l'onorevole Silvio Berlusconi.

Tra le principali fonti relative a questo segmento dell'impianto accusatorio si pongono, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Brusca Giovanni.

Brusca riferisce sui soggetti a contatto o inseriti negli ambienti politico-istituzionali in grado di "veicolare" i *desiderata* della organizzazione criminale nel circuito politico-

istituzionale, sin dall'epoca immediatamente successiva all'omicidio dell'eurodeputato Salvatore Lima e ancor prima della strage di Capaci, quindi nella primavera del 1992. In tale ambito, oltre al nome di Ciancimino Vito, fa anche il nome di Dell'Utri, rievocando una iniziativa adottata da lui stesso e Bagarella Leoluca, in nome della "trattativa", in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli del settimanale "L'Espresso" che evidenziavano i risalenti rapporti tra Dell'Utri e Mangano Vittorio, all'epoca reggente del mandamento di Porta Nuova, e tra quest'ultimo e l'onorevole Silvio Berlusconi.

Con riguardo al contenuto della iniziativa condivisa con Bagarella Leoluca, Brusca parla di alcune riunioni con Mangano Vittorio, incaricato di contattare Dell'Utri per arrivare all'onorevole Berlusconi, per uno scambio tra la promessa di "ridimensionare e svuotare di contenuti il carcere duro" e la mobilitazione delle cosche per il "voto" all'elezioni politiche; e del fatto che Mangano Vittorio aveva portato la risposta positiva ai *desiderata* dei capi mafia.

Sui rapporti tra Dell'Utri Marcello e Mangano Vittorio occorre evidenziare l'esistenza del *block-notes labor omnia vincit* (in atti nella nota della DIA del 27 settembre 2012) nella disponibilità dello stesso Dell'Utri in cui a pagina n.315, corrispondente alla datazione del 2 novembre 1993, si riscontra la dicitura "*Vittorio Mangano sarà a Milano per parlare problema personale*"; e nel foglio successivo: "*Mangano verso il 30/11*".

Sull'incarico conferito a Mangano Vittorio da Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca per riferire a Dell'Utri Marcello e all'onorevole Silvio Berlusconi, vanno evidenziate anche:

- a) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Monticciolo Giuseppe (int.procura di Palermo del 19.4.1999), all'epoca dei fatti "uomo di fiducia" di Brusca Giovanni, il quale rievoca un incontro in una villetta in quel di Villagrazia di Carini;
- b) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Grigoli Salvatore, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio e tra gli autori materiali dell'omicidio di padre Pino Puglisi (settembre 1993), sulle raccomandazioni fattegli sul finire del 1993 e l'inizio del 1994 dal suo capo diretto Nino Mangano che, dopo averlo messo a parte dei contatti che si stavano intessendo con Dell'Utri Marcello, gli aveva detto "*che bisognava votare Berlusconi, dovevamo votare tutti Berlusconi, esattamente con queste parole: solo lui ci può salvare*";
- c) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cucuzza Salvatore (già "uomo d'onore" della famiglia di Borgo Vecchio già appartenente al mandamento di Partanna-Mondello) rese nell'ambito del processo a carico di Dell'Utri Marcello

per il reato di cui agli artt.110-416 bis, laddove riferisce di due incontri di Mangano con Dell'Utri a Como in epoca successiva alle elezioni del 1994, in cui venne formulata la promessa da parte di Dell'Utri di proposte normative favorevoli all'organizzazione criminale in tema di art.41 bis O.P. e arresto per il reato di associazione mafiosa;

- d) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Francesco La Marca (int. 1 giugno 1998), laddove riferisce di un episodio, avvenuto nei primi mesi del 1994 durante la campagna elettorale per il rinnovo del parlamento, che coinvolge Mangano il quale su ordine di Bagarella e Brusca aveva avuto un contatto a Milano con Dell'Utri in vista di uno scambio tra sostegno elettorale e promesse di riforma sul 41 bis, sui collaboratori di giustizia e sul sequestro dei beni;
- e) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Natale Giusto (rese in data 1 marzo 2005), uomo vicino al boss Bagarella Leoluca all'epoca dei fatti, sulla soddisfazione di Bagarella dopo il contatto con Mangano nei primi mesi del 1994 e sul fatto che la strategia stragista di Cosa Nostra si era fermata proprio in virtù della "risposta" ricevuta in certi ambienti;
- f) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Galliano Antonino, già "uomo d'onore" della famiglia della Noce, su quanto aveva saputo da Cucuzza Salvatore con riguardo al fatto che Mangano Vittorio era stato mandato a Milano nel 1994 per incontrare Dell'Utri, quando già si era insediato il *premier* Silvio Berlusconi, e per discutere dell'ammorbidente del "carcere duro" per i mafiosi;
- g) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino, già capo mandamento di Caccamo e molto vicino a Provenzano, sul confidenze fattegli da Provenzano, collegate all'impegno politico dell'onorevole Berlusconi, e sulla "linea di continuità" tra Ciancimino Vito e Dell'Utri nell'interlocuzione, per il tramite di Mangano Vittorio, sui problemi relativi alla pressione giudiziaria, al sequestro dei beni, ai collaboratori di giustizia, al regime carcerario;
- h) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lo Verso Stefano (rese nel processo a carico di Mori+1 in data 25 ottobre 2011), persona che ha materialmente ospitato presso la sua abitazione Provenzano Bernardo nell'anno 2004, sui contatti, avvenuti dopo le stragi del 1993, tra Provenzano e Dell'Utri

per veicolare richieste specifiche all'onorevole Silvio Berlusconi; sull'invito di Provenzano agli affiliati di Cosa Nostra a votare per Forza Italia; sugli accordi raggiunti in ordine alla permanenza in libertà dello stesso Provenzano.

- i) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Spatuzza Gaspare, vicino ai fratelli Graviano (capi del mandamento di Brancaccio) e coinvolto anche nella strage di via D'Amelio, su un incontro con Graviano Giuseppe alla presenza anche di tale Scarano Antonio all'inizio del 1994 al bar Doney a Roma, in cui Graviano parlò dei nuovi referenti per risolvere i problemi della organizzazione legati al carcere e alla legislazione antimafia; sui rivelazioni di Graviano su "Marcello Dell'Utri" e "quello di Canale 5, Silvio Berlusconi" e sul progetto di attentato ai carabinieri dell'Olimpico da realizzare a brevissima scadenza, per dare una "smossa" a chi doveva provvedere.

Sui rapporti tra i capi della organizzazione e Dell'Utri avente ad oggetto un "patto di scambio politico-mafioso", va evidenziata anche l' informativa "Grande Oriente" del giorno 1 luglio 1996 predisposta dal colonnello dei Carabinieri Michele Riccio sulle rivelazioni confidenziali fatte al carabiniere dall' "uomo d'onore" Ilardo Gino negli anni 1993-1994-1995; laddove, con riguardo all'anno 1994, Ilardo riferisce di un accordo dei boss con Forza Italia in vista di futuri vantaggi attinenti al trattamento penitenziario e alla legislazione antimafia.

Infine si rammenti che Ciancimino Massimo ha, espressamente, riferito sulla base di confidenze fattegli dal di lui padre e su alcuni manoscritti di quest'ultimo che Dell'Utri Marcello era il successore di Ciancimino Vito nella "trattativa" tra capi di Cosa Nostra e segmenti delle istituzioni.

CAPO C) DELLA RUBRICA.

Al capo C) della rubrica viene contestata la falsa testimonianza all'imputato Mancino Nicola per le dichiarazioni rese in data 24 febbraio 2012 come testimone nel processo in corso innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Mori Mauro e Obinu Mario.

Secondo l'accusa sono tre i temi della testimonianza su cui si concentrerebbero affermazioni false, silenzi e reticenze: a) i contatti intrapresi dagli ufficiali del ROS con Vito Ciancimino; b) le lagnanze del ministro della Giustizia Martelli sull'operato dello stesso ROS che avvia contatti senza informare ufficialmente l'esecutivo e la magistratura;

c) le motivazioni che provocarono, nell'ambito della formazione del governo, l'avvicendamento dell'onorevole Scotti nel ruolo di Ministro dell'Interno.

Le fonti che si segnalano, secondo il Giudice idonee a sostenere il rinvio a giudizio, senza esplicitare alcuna valutazione sull'attendibilità delle stesse e sul collegamento tra loro, sono prevalentemente dichiarative e come tali destinate alla verifica dibattimentale nel contraddittorio tra le parti.

Le fonti sui menzionati punti a) e b) sono, essenzialmente, rappresentate dalla dichiarazioni dell'onorevole Claudio Martelli, Ministro della Giustizia nel 1992, il quale afferma di essersi consultato con l'allora ministro Mancino sull'iniziativa informale di alcuni ufficiali del ROS dei Carabinieri che avevano preso contatto con Ciancimino Vito per "fermare le stragi" e avere manifestato le sue lagnanze su quanto stava accadendo.

Si rammenti che il Martelli dichiara di essere stato avvertito dei contatti tra ufficiali del ROS e Ciancimino Vito dalla dott.ssa Liliana Ferraro, all'epoca a capo della Direzione Affari Penali del Ministero della Giustizia, le cui dichiarazioni sono agli atti.

Secondo quanto riferito dalla dottoressa Ferraro, sarebbe stata proprio quest'ultima ad avvertire l'allora Guardasigilli su quanto dettò dal capitano De Donno Giuseppe, alla ricerca di un "supporto politico" alla iniziativa.

Sulle circostanza in cui matura l'avvicendamento, al Viminale alla fine di giugno del 1992 con la costituzione del nuovo governo, vanno indicate le dichiarazioni dell'onorevole Vincenzo Scotti.

Sulle preoccupazioni di Mancino rispetto al confronto con l'ex ministro Claudio Martelli, vanno esaminate le conversazioni intercettate tra l'imputato e il defunto consigliere giuridico del Capo dello Stato, dott.Loris D'Ambrosio.

Infine, possono costituire un ulteriore elemento per la ricostruzione del fatto contestato all'imputato, le dichiarazioni di Brusca Giovanni e Ciancimino Massimo, sui risvolti della vicenda relativa al contatto tra ufficiali del ROS e Ciancimino Vito.

CAPO D) DELLA RUBRICA.

E' contestato a Ciancimino Massimo il reato di concorso esterno nella associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in particolare per avere svolto il ruolo di latore dei messaggi scritti e comunicazioni orali fra Ciancimino Vito e Provenzano Bernardo.

Sul punto si richiamano le prove documentali e le prove dichiarative indicate nell'ambito del paragrafo sul capo A) nella parte relativa ai contatti tra gli ufficiali del ROS e Ciancimino Vito, queste ultime suscettibili di verifica dibattimentale nel contraddittorio tra le parti.

Inoltre, sulla natura dei contatti dell'imputati con il padre Vito all'epoca dei fatti, anche per seguire con lui le delicate vicende politico-affaristiche-mafiose, va evidenziato il contributo reso dallo stesso Ciancimino Massimo, oltre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuffrè Antonino, Vara Ciro, Brusca Giovanni e Siino Angelo.

CAPO E) DELLA RUBRICA.

E' contestato al Ciancimino Massimo il reato di calunnia aggravata ai danni del dott.Gianni De Gennaro, per averlo accusato di avere intrattenuto, nella sua qualità di funzionario della Polizia di Stato, costanti e numerosi rapporti illeciti con esponenti dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e per avere simulato a carico dello stesso De Gennaro le tracce dei predetti rapporti criminosi, contraffacendo un documento manoscritto poi consegnato al pubblico ministero.

Su dette circostanze vanno indicate le dichiarazioni accusatorie di Ciancimino Massimo nei confronti di De Gennaro, le dichiarazioni rese da quest'ultimo all'autorità di Caltanissetta, un manoscritto del padre Vito in cui è indicato il nominativo del funzionario della Polizia di Stato.

Infine, deve essere indicata in questa sede la relazione peritale con analisi grafologica sul documento manoscritto della Polizia scientifica che conclude per la falsificazione materiale del documento da parte del Ciancimino Massimo.

Visto l'art. 429 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone il rinvio a giudizio di:

Bagarella Leoluca Biagio, Brusca Giovanni, Ciancimino Massimo, Cinà Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mancino Nicola, Mori Mario, Riina Salvatore, Subranni Antonio,

per i reati a loro rispettivamente ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio di cui in epigrafe, indicando per la comparizione dei predetti l'udienza del giorno 27 maggio 2013, che si svolgerà alle ore 9.30 davanti alla sezione seconda della Corte di Assise del Tribunale di Palermo, aula B1 "Complesso Pagliarelli" via Bachelet Palermo con avvertimento agli imputati che, non comparendo, saranno giudicati in

contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza le liste di eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Palermo, 7 marzo 2013
L'assistente Giudiziario

Il Giudice